

REVISORE LEGALE

Sistema **Frizzera24**

La revisione del ciclo
"operazioni in valuta"

23
2012

RL

SF ECB ECF GPA GI GPF CFF

GRUPPO **24** ORE

novembre 2012

INDICE

Editoriale 3 <i>Raffaele D'Alessio</i>	in valuta in fase di <i>interim audit</i> 36 <i>Roberto Lombardi</i>
Quadro di riferimento 5 <i>Valerio Antonelli</i>	Le procedure di revisione delle poste in valuta in fase di <i>final audit</i> 39 <i>Valerio Antonelli e Raffaele D'Alessio</i>
Il ciclo degli acquisti e delle vendite con controparti estere 7 <i>Roberto Lombardi</i>	Il reporting: la formulazione del giudizio 75 <i>Raffaele D'Alessio</i>
La pianificazione delle procedure di conformità e di validità 31 <i>Valerio Antonelli</i>	Glossario 79
La valutazione del sistema di controllo interno dei cicli che generano poste	Carte di lavoro 81

Tutte le carte di lavoro relative a questo numero sono disponibili sul sito on line www.ilrevisorelegale.ilsole24ore.com, in formato Excel o Word, personalizzabili e stampabili.

IL REVISORE LEGALE

Sistema **Frizzera24**

Direttore Responsabile: ENNIO BULGARELLI

Coordinamento editoriale: Gabriele Bonetti

Redazione: Alda Palma

GRUPPO 24 ORE

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 ORE S.p.A.

Presidente: GIANCARLO CERUTTI

Amministratore Delegato: DONATELLA TREU

Registrazione Trib. di Milano n. 476 del 17.09.2010.

Sede legale, amministrazione:

Via Monte Rosa 91 – 20149 Milano

Direzione, redazione:

Via Carlo Pisacane 1 – 20016 Pero (Milano)

eMail: redazione.revisorelegale@ilsole24ore.com

Il Sole 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, legge n. 633/1941. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso di quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108 – 20122 Milano, segreteria@aidro.org, www.aidro.org

Servizio Clienti Periodici: Il Sole 24 ORE S.p.A. Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) km 68,700 – 67061 Carsoli (AQ). Tel. 3022.5680 (prefisso 02 oppure 06); fax 3022.5400 (prefisso 02 oppure 06); e-mail: servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com

Abbonamento annuale (Italia): € 150,00
www.shopping24.it – Sezione periodici

Arretrati e numeri singoli: € 15,00

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti telefonando direttamente al Servizio Clienti Periodici oppure inviando una fotocopia della ricevuta di pagamento sul c.c.p. n. 31481203 a: Il Sole 24 ORE S.p.A. Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) km 68,700 – 67061 Carsoli (AQ). La ricevuta di pagamento tramite c.c.p. può essere inviata anche via fax allo 06/3022.5406 oppure 02/3022.5406. Per le richieste di arretrati e numeri singoli inviare anticipatamente l'importo seguendo le stesse modalità di cui sopra. I numeri non pervenuti potranno essere richiesti via fax al n. 02-06/3022.5402-06 o via e-mail a servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com entro 2 mesi dall'uscita del numero stesso.

Concessionaria esclusiva di pubblicità: Focus Media Advertising – "FME Advertising Srl di Elena Rossi & C." Sede legale: P.zza A. De Gasperi 15 – Gerenzano (VA) – Direzione e Uffici: Via Canova 19 – 20145 Milano, tel. 02.34538183, fax 02.34538184, e-mail: info@focusmedia.it

Stampa: Il Sole 24 ORE S.p.A. – Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) km 68,700 – 67061 Carsoli (AQ).

Questo numero de *Il Revisore Legale* è stato chiuso in redazione il 23 ottobre 2012.

COORDINATORE SCIENTIFICO

<i>Raffaele D'Alessio</i>	Professore associato di Ragioneria generale e applicata. Membro della Commissione per lo studio e la statuizione dei principi di revisione. È coautore di Summa contabile, Summa bilancio, Summa fiscale, Summa Tuir; già condirettore della rivista Sindaci e revisori.
---------------------------	--

COMITATO SCIENTIFICO

<i>Valerio Antonelli</i>	Professore ordinario di "Bilanci d'impresa" presso la Facoltà di Economia dell'Università degli studi di Salerno. È coautore di Summa contabile, Summa bilancio, Summa fiscale, Summa Tuir; già condirettore della rivista Sindaci e revisori.
<i>Giulio Capiaghi</i>	Partner Kpmg S.p.A. Membro della Commissione per lo studio e la statuizione dei principi di revisione Assirevi.
<i>Dario Colombo</i>	Dottore commercialista e revisore contabile. Partner GDA Revisori indipendenti S.p.A. Membro della commissione per lo studio e la statuizione dei principi di revisione.
<i>Gaspare Insaudo</i>	Dottore commercialista e revisore contabile. Membro della Commissione per lo studio e la statuizione dei principi di revisione. Vicepresidente della Commissione Controllo Societario dell'Odcec di Milano.
<i>Maurizio Lonati</i>	Partner PricewaterhouseCoopers. Membro della Commissione per lo studio e la statuizione dei principi di revisione. Responsabile della Commissione Controllo Qualità in Assirevi. Professore a contratto in Revisione aziendale (corso proredito).
<i>Gianluca Officio</i>	Membro della Commissione per lo studio e la statuizione dei principi di revisione. Membro della Commissione Controllo Societario dell'Ordine di Milano. Componente del comitato scientifico della rivista "Il controllo nelle società e negli enti".
<i>Francesco Poddighe</i>	Professore ordinario di Economia Aziendale e Tecnica Professionale presso la Facoltà di Economia dell'Università di Pisa. Dottore commercialista e revisore legale dei conti in Pisa.
<i>Luisa Polignano</i>	Partner Kpmg S.p.A. Professore a contratto di Revisione Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Responsabile del Gruppo di Ricerca Principi di Revisione Assirevi.
<i>Andrea Redeghieri</i>	Membro della Commissione per lo studio e la statuizione dei principi di revisione. Membro del Gruppo di Ricerca Principi di Revisione Assirevi. Partner di Axis S.r.l., società di revisione di Reggio Emilia.
<i>Gianluca Risaliti</i>	Professore associato di Programmazione e controllo presso la Facoltà di Economia dell'Università Parthenope di Napoli. Membro della Commissione per lo studio e la statuizione dei principi di revisione. Dottore commercialista e revisore legale dei conti in Livorno.

Editoriale

Come abbiamo avuto modo, in più occasioni, di rimarcare, l'approccio di revisione centrato sulla valutazione del rischio (*audit risk model*) deve essere opportunamente declinato in termini di identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi relativi alle asserzioni di bilancio e di pianificazione ed esecuzione di procedure di revisione idonee a fronteggiare i rischi suddetti.

A ben vedere, le **transazioni sull'estero** sono il terreno privilegiato sul quale si esercitano le frodi più ingegnose, che la prassi ha saputo elaborare nel corso del tempo e con le quali si alimentano condotte criminose come la frode fiscale, il falso in bilancio e, nei casi più gravi, la formazione di fondi neri finalizzata alla dazione di tangenti.

Insomma, quando il revisore o il collegio sindacale ha a che fare con un'azienda internazionalizzata (perché realizza in modo sistematico importazioni, esportazioni o entrambe) o addirittura a vera e propria vocazione multinazionale (con controllate all'estero, magari in paradisi fiscali), occorre aprire bene gli occhi perché la diligenza e l'ordinata applicazione dei controlli tradizionali possono non essere sufficienti a svelare eventuali pratiche improprie o, addirittura, illecite.

A tutto ciò si aggiunga che la **gestione delle transazioni internazionali** (contrattualistica, disciplina Iva, rischi di cambio, tracciatura delle partite, valutazioni di fine esercizio, accantonamento della riserva adeguamento cambi) pone problemi operativi non trascurabili alle imprese e altrettanti a chi deve controllarne la regolarità dei conti e dei bilanci.

Il **numero 23** della rivista *Il Revisore legale* è interamente dedicato ai problemi, agli strumenti, alle tecniche di revisione delle poste in valuta.

Il lettore troverà riferimenti, nell'ottica tanto del collegio sindacale quanto del revisore esterno, ai **principi da applicare**, le **analisi da condurre sui cicli** che generano le poste in valuta, le **criticità da evidenziare**, le **scelte da compiere** in sede di impostazione del programma di lavoro, infine le principali **procedure da applicare**.

Si presentano, poi, alcuni dei più significativi **esempi e casi** di verifiche sostanziali condotte sulle poste in valuta.

La revisione delle poste in valuta domanda numerosi strumenti, tra i quali si segnalano le **check list** che ogni operatore (componente del collegio sindacale

o revisore esterno) comunemente utilizza come foglio di lavoro utile per programmare, annotare e verificare le singole operazioni di controllo. Chiude la rivista la sezione dedicata alle rubriche di attualità e di aggiornamento.

Questo numero è stato curato da:

Valerio Antonelli, *Professore ordinario di "Bilanci d'impresa" presso la Facoltà di Economia dell'Università degli studi di Salerno. È coautore di Summa contabile, Summa bilancio, Summa fiscale, Summa Tuir; già condirettore della rivista Sindaci e revisori.*

Raffaele D'Alessio, *Professore associato di Ragioneria generale e applicata. Membro della Commissione per lo studio e la statuizione dei principi di revisione. È coautore di Summa contabile, Summa bilancio, Summa fiscale, Summa Tuir; già condirettore della rivista Sindaci e revisori.*

Roberto Lombardi, *Dottore Commercialista e Revisore Contabile, titolare delle Cattedre di: Economia degli Intermediari Finanziari – Università degli Studi della Basilicata e Programmazione Economica – Università degli Studi di Salerno.*

FISCO

FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

di Ennio Vial



Una guida per affrontare in modo operativo tutti i **principali temi e problemi della fiscalità internazionale: residenza delle persone fisiche e delle società**, convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, stabile organizzazione, plusvalenze, **tassazione dei dividendi, lavoro autonomo e dipendente**, pensioni in ambito internazionale, credito per le imposte pagate all'estero, **gestione dei beni immateriali, fusione transnazionale, transfer pricing**, regime di indeducibilità dei costi, trust, nuove patrimoniali sulle attività finanziarie e immobiliari detenute all'estero da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia, imposte di bollo speciale e straordinaria sui beni scudati, segnalazione nel Modulo RW, con particolare attenzione sia per le **nuove sanzioni relative al trasporto irregolare di valuta**, sia per le modifiche normative in materia di esonero in caso di intestazioni fiduciarie introdotte con il D.L. 16/2012.

Pagg. 448 – € 55,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all'indirizzo

www.librerie.ilsolo24ore.com

GRUPPO24ORE

Quadro di riferimento

Il quadro normativo di riferimento per la revisione del ciclo delle operazioni in valuta è rappresentato dalle norme enunciate dall'art. 2426, comma 1, n. 9, c.c., integrate dal principio contabile Oic 26 – *Operazioni e partite in moneta estera* e, per le imprese *Ias-adopter*, dallo Ias 21.

Codice civile	Principi contabili nazionali	Principi contabili internazionali
Art. 2425 c.c. Art. 2425-bis c.c. Art. 2426 c.c. Art. 2427 c.c. Art. 2435-bis c.c.	Oic 14 – <i>Disponibilità liquide</i> Oic 15 – <i>I crediti</i> Oic 16 – <i>Le immobilizzazioni materiali</i> Oic 19 Oic 23 – <i>Lavori in corso su ordinazione</i> Oic 24 – <i>Immobilizzazioni immateriali</i> Oic 26 – <i>Operazioni e partite in moneta estera</i> Oic – <i>Interpretativo 1</i>	Ias 1 – <i>Presentazione del bilancio</i> Ias 21 – <i>Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere</i> Ias 39 – <i>Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione</i>

I riflessi sullo stato patrimoniale civilistico sono i seguenti:

Stato patrimoniale al 31/12/X

B.I) *Immobilizzazioni immateriali*
 B.II) *Immobilizzazioni materiali*
 B.III) *Immobilizzazioni finanziarie*

C.II) *Crediti*

1) *Crediti v/clienti*

C.IV) *Disponibilità liquide*

1) *Depositi bancari e postali*

3) *Denaro e altri valori in cassa*

D) *Debiti*

4) *Debiti v/banche*

7) *Debiti v/fornitori*

I riflessi sul conto economico civilistico sono i seguenti:

Conto economico dell'esercizio X

A) *Valore della produzione*

1) *Ricavi delle vendite e delle prestazioni*

B) *Costi della produzione*

6) *Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*

7) *Costi per servizi*

C) Proventi e oneri finanziari
 16.d) Altri proventi finanziari
 17) Interessi e altri oneri finanziari
 17-bis) Utili e perdite su cambi

Per quanto concerne i **principi di revisione internazionali della serie *Isa Clarified***, i documenti di maggiore rilievo per la revisione del ciclo delle operazioni in valuta possono essere ricondotti principalmente a:

- 200 – *Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali;*
- Isa 240 – *Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio;*
- Isa 300 – *Pianificazione della revisione contabile del bilancio;*
- Isa 315 – *L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera;*
- Isa 330 – *Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati;*
- Isa 400 – *La valutazione del rischio e sistema di controllo interno;*
- Isa 500 – *Elementi probativi;*
- Isa 505 – *Conferme esterne;*
- Isa 520 – *Procedure di analisi comparativa;*
- Isa 530 – *Campionamento di revisione;*
- Isa 230 – *La documentazione della revisione contabile.*

Il ciclo degli acquisti e delle vendite con controparti estere

Il contratto di compravendita

Il contratto internazionale di vendita (riferito a “**beni di consumo**”) non richiede necessariamente la forma scritta ai fini della sua validità, anche se è preferibile, nei casi in cui l’esecuzione del contratto o il suo regolamento si protragga nel tempo ovvero quando vengono stipulate condizioni particolari. Nella maggior parte dei casi, i contratti, per motivi di praticità e di cautela, sono in forma scritta. Il contratto internazionale di vendita (in particolare se riferito a “**beni strumentali**”) viene concluso mediante uno scambio di corrispondenza fra le parti contraenti, da registrarsi solo qualora gli usi o le consuetudini locali lo richiedano.

Nel **commercio internazionale** è normale che parte del contratto sia demandata a “norme generali” elaborate dalla stessa azienda venditrice, oppure predisposte da terzi (quali le varie associazioni di categoria o la Camera di commercio internazionale), eventualmente integrate per adattare il contratto allo specifico accordo. Qualora si faccia riferimento a condizioni generali, per la loro validità è necessaria l’approvazione espressa da parte del compratore: quest’ultimo dovrà, quindi, firmare un documento (per esempio: una **conferma d’ordine**) sul quale siano riportate le condizioni stesse, possibilmente in una lingua che egli conosce.

In ogni caso, nella definizione del contratto e in aggiunta alle condizioni generali, dovranno essere specificati gli elementi essenziali (prezzo, termini di pagamento, qualità e quantità della merce, termini di consegna e disposizioni relative all’inadempimento: penali, risoluzione, risarcimento, garanzie tecniche ecc.).

Il 1° gennaio 1988 è entrata in vigore, per l’Italia e per gli altri Paesi che vi hanno inizialmente aderito, la **Convenzione dell’Onu**, siglata a Vienna l’11 aprile 1980, sui contratti di vendita internazionale di merci.

La Convenzione ha per oggetto sia la disciplina della vendita internazionale di merci sia la formazione dei relativi contratti. Essa trae origine dalle due precedenti Convenzioni attinenti, rispettivamente, alla legge uniforme sulla vendita internazionale

di beni mobili e alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, emanate all'Aja il 1° luglio 1964.

La Convenzione si occupa, principalmente:

- a) della **formazione del contratto**;
- b) dei **rapporti tra venditore e acquirente**;
- c) dell'**inadempimento**;
- d) del **trasferimento dei rischi**.

Schema tipo del contratto di compravendita internazionale

Legge applicabile	Garanzie a favore del venditore
Oggetto del contratto	Garanzie finanziarie a favore del compratore
Prezzo	Inadempimenti – Risoluzione
Clausole di consegna	Controversie – Arbitrato
Termini di consegna	Modifiche contrattuali
Trasferimento della proprietà	Cessione del contratto
Ritardi – Penalità – Forza maggiore	Lingua
Garanzie tecniche della fornitura	Entrata in vigore
Regolamento del prezzo	Altre clausole

Il trasporto

Il **trasporto delle merci** è governato da leggi nazionali e da Convenzioni internazionali (regole dell'Aja, Protocollo dell'Aja-Visby, regole d'Amburgo, Cmr, Cim/Cotif, Convenzione di Varsavia).

I **documenti in uso** nei trasporti internazionali differiscono per nome e tipologia in funzione del mezzo di trasporto utilizzato:

- per via marittima;
- per via aerea;
- per ferrovia;
- su strada (via camion).

Trasporto internazionale e relativa documentazione

Tipologia di trasporto	Documenti
Via marittima	<ul style="list-style-type: none"> - Polizza di carico (<i>bill of lading</i>) - <i>Multimodal bill of lading</i> - <i>Express bill of lading</i> - <i>Sea waybill</i>
Via aerea	- Lettera di vettura aerea (<i>air waybill</i>)
Via ferrovia	- Lettera di vettura ferroviaria (Cim)
Via camion	- Lettera di vettura camionistica (Cmr)

Il codice della navigazione italiano, e la quasi totalità delle Convenzioni internazionali riguardanti il trasporto di cose, prevedono espressamente il rilascio di documenti che, a seconda dei casi e della parte emittente, assumono il **nome** di polizza ricevuta per l'imbarco, polizza di carico, ricevuta di bordo, "Cmr", *bill of lading*, *airway bill of lading* ecc. Ciascuno di essi ha proprie finalità e natura giuridica, anche di estremo rilievo, al punto da costituire titoli rappresentativi della merce e del diritto di disporne in favore di chi ne sia il portatore.

Il trasporto via mare

Nel **trasporto via mare** alcune regole sono raggruppate nelle raccolte di usi del trasporto applicabili alle compravendite internazionali di merci (per esempio: gli Incoterms della Camera di commercio internazionale di Parigi); altre, invece, sono state trasfuse nelle Convenzioni internazionali in materia del trasporto marittimo, in particolare nel Protocollo di Bruxelles del 21 dicembre 1979.

Il **contratto** di trasporto per via marittima è rappresentato dalla **polizza di carico** – p/c (*bill of lading* – B/L), che è titolo rappresentativo della merce (*on board bill of lading*) e consente la vendita delle merci in viaggio. La polizza di carico è, in base al codice italiano della navigazione, un titolo di credito rappresentativo e negoziabile, che consente la vendita delle merci in viaggio. Con questo documento colui che lo detiene ha automaticamente il possesso della merce, quindi può chiedere legittimamente la consegna della merce all'emittente, anche se non ne è il proprietario. Attualmente la polizza viene **rilasciata** su istruzione del caricatore dal vettore marittimo a fronte delle merci caricate, senza riserve se le merci sono apparentemente in buono stato, e **riporta**: la descrizione delle merci; il porto di carico e quello di

destino; il nome della nave; il numero del viaggio; i dati del vettore; le prescrizioni di nolo, eventualmente riportando le spese a carico del destinatario, se ce ne fossero. La polizza di carico può essere **emessa** al portatore (il titolo viene trasferito con la semplice consegna), all'ordine (il trasferimento avviene con la girata) e nominativa (è presente il nome dell'intestatario e può essere trasferita solo con la girata piena).

La polizza di carico può essere:

- a) **clean** (senza annotazioni su difetti della merce e imballaggio);
- b) **unclean** (con annotazioni su difetti della merce e imballaggio).

La polizza è sempre **rilasciata** su moduli intestati a una compagnia di navigazione.

La polizza di carico può essere:

- **ordinaria (on board)**: attesta l'avvenuto caricamento delle merci a bordo della nave;
- **ricevuta per l'imbarco (received for shipment)**: attesta la ricezione della merce per il caricamento a bordo;
- **charter party**: viene emessa nell'ambito di contratti di noleggio delle navi che trasportano le merci;
- **short form**: le condizioni generali di trasporto vengono affisse negli scali;
- **through**: è relativa a trasporti effettuati con più mezzi;
- **combined transport**: si riferisce a trasporti di containers effettuati con mezzi diversi (trasporto multimodale).

Il **multimodal bill of lading** è un documento simile alla polizza di carico oceanica per tragitto effettuato con più modalità di trasporto, ma non è un titolo rappresentativo di merci. Normalmente si usa per trasporti di merci in container. Il più utilizzato è il Fiata (Federazione mondiale spedizionieri) *multimodal bill of lading*. Il documento riassume in un unico titolo tutto il tragitto delle merci dalla partenza alla destinazione finale. L'**express bill of lading** e il **sea waybill** non sono veri e propri titoli rappresentativi di merci, ma, piuttosto, sono simili a una lettera di vettura; essi forniscono la prova dell'esistenza di un contratto di trasporto e delle condizioni pattuite, ma non legittimano il portatore al possesso delle merci. Sono molto utilizzati sul mercato degli Stati Uniti e del Giappone.

Le polizze di carico per il trasporto di cose determinate riportano sul retro le condizioni generali di trasporto (con le indicazioni della Convenzione a cui si fa riferimento) e prendono il nome di *liner bill of lading*.

La **straight bill of lading** è una normale polizza di carico che, però, non è negoziabile. Le polizze di carico dirette prevedono la possibilità che il trasporto non sia

esclusivamente marittimo, ma che il luogo di ricevimento e/o di consegna delle merci possa essere anche una località interna del Paese di origine o destinazione.

Il trasporto via aerea

I trasporti internazionali di persone, bagagli e merci effettuate dietro corrispettivo **tramite aeromobile** sono stati oggetto di successive Convenzioni di cui l'ultima, in ordine di tempo, è quella sottoscritta a Montreal il 28 maggio 1999 e ratificata dall'Italia il 28 giugno 2004.

L'art. 1 della **Convenzione di Montreal** definisce trasporto aereo internazionale quello in cui il luogo di partenza e quello di arrivo, anche in presenza d'interruzione del trasporto o di trasbordo su altro aeromobile, sono situati o sul territorio di due Stati aderenti alla Convenzione stessa o sul territorio di un medesimo Stato aderente, qualora sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato, anche se tale Stato non è parte contraente della Convenzione.

Il documento relativo al trasporto aereo è costituito dalla **lettera di vettura aerea (air waybill)** la quale descrive gli estremi del contratto di trasporto tra caricatore e vettore aereo. Essa viene emessa prima della consegna della merce al vettore in più esemplari, di cui i primi 3 sono per il vettore, il destinatario e il mittente. Per prassi consolidata non è titolo rappresentativo delle merci, anche se si fa presente che, in linea di principio, il terzo originale sarebbe titolo rappresentativo delle merci, ma la rapidità del trasporto ha eliminato qualsiasi valore all'emissione di questo titolo di credito.

Il trasporto su rotaia

Il trasporto internazionale delle merci **su rotaia**, disciplinata inizialmente dalla Convenzione Cim siglata a Berna nel 1961, è stata successivamente modificata e regolata dalle ulteriori previsioni dell'accordo Cotif del 1980; nella prassi si usa citare la **Convenzione Cotif/Cim** se si vuole fare riferimento alla normativa internazionale che si pone alla base di tale modalità di trasporto.

La Convenzione Cotif/Cim (*Convention Internationale Marchandises*) si compone di **66 articoli**. Essa detta regole uniformi in materia di merci e oggetti dei quali è permesso il trasporto ferroviario, criteri per la determinazione delle tariffe, conclusione ed esecuzione del contratto di trasporto, lettera di vettura e suoi contenuti, imballaggi e modalità di carico delle merci, obblighi e responsabilità delle parti e del vettore in particolare, reclami e relative prescrizioni.

Con la **lettera di vettura ferroviaria** (Cim) il vettore ferroviario assume l'incarico del trasporto via ferrovia.

È il documento comprovante il trasporto della merce su rotaia, sia per il trasporto nazionale sia per quello internazionale. È un documento nominativo intestato al destinatario della merce. Non è un documento rappresentativo e quindi non consente il trasferimento della proprietà con il passaggio da un operatore all'altro.

Il trasporto su gomma

La **lettera di vettura camionistica** (Cmr) viene utilizzata per il trasporto su strada ed è un attestato del trasportatore nel quale è certificato che le merci sono trasportate con un autocarro della ditta (viene indicato il numero di immatricolazione del veicolo). La lettera svolge, contemporaneamente, la funzione di ricevuta per il carico e di istruzione per il vettore.

Sia la **lettera di vettura** emessa dal mittente su richiesta del vettore sia il duplicato della lettera di vettura emesso dal vettore su richiesta del mittente, se vengono emessi con la clausola "all'ordine", costituiscono titoli di credito.

La fatturazione

L'esecuzione dei contratti relativi a merci vendute all'estero comporta l'approntamento e l'emissione, da parte dell'impresa esportatrice, di alcuni documenti. In particolare, quando la merce è pronta per la spedizione l'esportatore provvede a emettere la **fattura** specificando le merci fornite, il mezzo di spedizione e l'ammontare che il compratore dovrà pagare per la fornitura.

La fattura va redatta nella **lingua** del Paese importatore, o quanto meno nella lingua commerciale in uso, sia per facilitare lo sdoganamento sia per risparmiare le spese di una traduzione giurata che potrebbe venire richiesta dalle rappresentanze diplomatiche estere in Italia.

Di solito vengono stilate più **copie** della fattura da utilizzarsi per le eventuali operazioni di sdoganamento, per richiedere il certificato d'origine, per ottenere l'eventuale rimborso dei diritti di confine ecc. Un certo numero di copie va inviato al cliente estero. Un esemplare della fattura, vidimato dalla dogana con gli estremi della bolla doganale di esportazione, deve essere conservato dal venditore a giustificazione della non applicazione dell'Iva sulla fattura all'esportazione.

La **fattura consolare** è un documento che può essere richiesto dalle autorità doganali del Paese dell'importatore e ha lo scopo di fornire elementi controllati in via ufficiale sul valore e sull'origine della merce. La fattura consolare ha lo stesso contenuto della normale fattura commerciale, ma viene rilasciata dalle autorità consolari del Paese

dell'importatore site nel Paese dell'esportatore. Talvolta la fattura consolare è sostituita dalla fattura commerciale vidimata dalle autorità consolari.

La **fattura doganale** è un documento rilasciato dall'esportatore su apposita modulistica e contenente indicazioni sul valore e sull'origine delle merci.

Il **certificato di origine** è un documento rilasciato dalla Camera di commercio dell'esportatore e attesta che le merci cui si riferisce sono originarie di un determinato Paese.

I **certificati di circolazione** sono documenti di accompagnamento (Eur1/Eur2/Atr/Form A) nei quali si attesta che le merci ivi descritte si trovano nelle condizioni previste per beneficiare del regime preferenziale degli scambi comunitari. Tali certificati hanno sigle diverse a seconda del Paese associato alla Ue o che con essa ha sottoscritto un accordo. Il documento più utilizzato è l'Eur1.

Il **certificato di garanzia peso**, rilasciato dalla *Société Générale de Surveillance S.A.* (Sgs), è utilizzato per contrattazioni di particolari tipologie di merci; grazie a esso viene garantito il rimborso di differenze tra il peso accertato all'imbarco dagli agenti/corrispondenti della società e indicato sul certificato e il peso riscontrato allo sbarco. Il documento consente di ottenere in pratica la copertura assicurativa di un rischio difficilmente assicurabile con una normale polizza.

Il **certificato sanitario** è il documento attestante che le merci indicate sono immuni da affezioni che le rendono igienicamente pericolose. Detto certificato può essere richiesto sia per soddisfare esigenze di cautela dell'importatore sia in forza di disposizioni di legge.

La **distinta dei pesi e delle misure (packing-list)** è emessa direttamente dall'esportatore: attiene a spedizioni di merci in colli, per i quali se ne attesta il peso o le misure.

Il **certificato di ispezione** viene emesso da enti specializzati e designati espressamente dall'importatore. Tale documento può comprovare, per esempio, la verifica quantitativa della merce, il prelievo di campioni e la loro analisi, la verifica dello stato degli imballaggi. A seconda delle azioni richieste, si parlerà, quindi, di certificati di collaudo, di stagionatura, di qualità, di analisi ecc.

Con l'entrata in dogana della merce, il proprietario della merce ovvero colui che lo rappresenta deve presentare il **Dau (Documento amministrativo unico)** redatto secondo il disposto *ex* Regolamento Cee 2454/1993. Unitamente al Dau devono essere presentate anche le ulteriori documentazioni o attestazioni richieste dalla normativa ai fini delle eventuali agevolazioni fiscali e daziarie *ex art.* 218, comma 1, del Regolamento Cee 2454/1993.

Qualora la dogana, dopo avere effettuato le verifiche del caso, ritenga che il Dau

possa essere accettato, lo iscrive in un apposito registro attribuendo data e numero di registrazione. A questo punto, la dogana rilascia al dichiarante l'esemplare n. 8 del Dau debitamente quietanzato e consente, quindi, il ritiro della merce.

Chiarimenti forniti dalla C.M. 13 febbraio 1997, n. 35/E, in riferimento alle prove dell'esportazione

Prova dell'esportazione

Tipo di operazione e soggetti passivi interessati	Descrizione dell'operazione	Prova dell'esportazione
<p>Esportazione diretta Cedente IT (italiano)</p> <p>Acquirente (Usa)</p>	<p>IT presenta fattura alla dogana di partenza che emette il Dau (Documento amministrativo unico)</p> <p>La dogana di uscita appone sull'esemplare n. 3 del Dau il visto di uscita</p>	<p>Il Dau n. 3 è vistato dalla dogana di uscita dalla Ue</p> <p>È necessario esibire in dogana la fattura, quindi non necessita Ddt</p>
<p>Esportazione diretta tramite commissionario Committente (IT)</p> <p>Commissionario (IT 1)</p> <p>Acquirente (Usa)</p>	<p>IT 1 presenta fattura alla dogana di partenza che emette il Dau di esportazione</p> <p>La dogana di uscita appone sull'esemplare n. 3 del Dau il visto di uscita</p>	<p>Il Dau n. 3 è vistato dalla dogana di uscita (sia per IT che per IT 1)</p> <p>Per IT anche il Ddt vistato dalla dogana di uscita e integrato con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la destinazione dei beni; • l'indicazione del tipo di operazione
<p>Esportazione triangolare 1° cedente (IT)</p> <p>1° cessionario e 2° cedente italiano (IT 1)</p> <p>2° acquirente estero (Usa)</p>	<p>IT su incarico di IT 1 presenta la merce alla dogana di partenza che emette il Dau di esportazione</p> <p>La dogana di uscita appone sull'esemplare n. 3 del Dau l'apposito visto di uscita</p>	<p>Il Dau n. 3 è vistato dalla dogana di uscita per IT e IT 1</p> <p>Per IT anche il Ddt vistato dalla dogana di uscita integrato come sopra, ovvero la fattura immediata vistata dalla dogana di partenza</p>
<p>Esportazione con consegna dei beni in Italia al cliente estero Cedente (IT)</p> <p>Acquirente (Usa)</p>	<p>Usa presenta la merce e la fattura di IT alla dogana di partenza che emette il Dau di esportazione</p> <p>La dogana di uscita appone il visto su entrambi i documenti (fattura e Dau)</p>	<p>Fattura vistata dalla dogana di uscita</p>

IT = primo fornitore italiano; IT 1 = acquirente intermedio italiano; Usa = acquirente estero

Il **Dau n. 8** è un documento rilevante esclusivamente ai fini dell'Iva (ma non ancora integra una variazione numeraria e, dunque, la rilevazione in contabilità generale) e, come tale, deve essere numerato e rilevato nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del D.P.R. 633/1972 al fine di poter esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta. Dalla registrazione del Dau dovranno risultare la data della bolletta doganale d'importazione, il numero progressivo a essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.

Esportazione diretta

Le cessioni (anche tramite commissionari) possono essere eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio della Ue **a cura** (cioè con mezzi propri) **o a nome dei cedenti** (cioè questi ultimi devono figurare quali mittenti sul documento di viaggio del vettore incaricato) o dei commissionari (di vendita), **anche per incarico dei propri cessionari** o commissionari (di acquisto) di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, a opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assemblaggio o adattamento ad altri beni (art. 8, comma 1, lett. a), D.P.R. 633/1972). In base all'art. 8 del D.P.R. 633/1972, le **esportazioni dirette** devono risultare da un documento **doganale**, o da vidimazione da parte dell'ufficio doganale su una copia della **fattura** o della bolla di accompagnamento (per i prodotti soggetti a tale obbligo), o del **documento di trasporto**. Poiché la fattura deve essere **esibita** per l'effettuazione della pratica doganale **non** è possibile avvalersi della **fatturazione differita** in questo tipo di operazioni. Nelle operazioni triangolari o nei rapporti committente-commissionario, è quest'ultimo o il **primo cessionario** italiano (IT 1) a rivestire la qualifica di **esportatore**, mentre per il committente o per il primo cedente italiano (IT) la prova dell'avvenuta esportazione può essere data dal visto doganale sulla copia della fattura emessa, da fotocopia del documento doganale vistato (vedi C.M. 13 febbraio 1997, n. 35/E), o dal documento di trasporto integrato.

Il **committente** nelle **esportazioni** tramite commissionario e il **primo cedente** nelle **triangolazioni** possono provare l'esportazione anche con il **Ddt**, purché venga **integrato** dall'ufficio doganale di **partenza** con l'indicazione dell'**uscita** dei beni dalla Ue (C.M. 13 febbraio 1997, n. 35/E). Il Ddt dovrà contenere (oltre i consueti elementi: numerazione progressiva, data, dati identificativi del cedente, del cessionario, dell'eventuale impresa di trasporto, natura, qualità e quantità dei beni ceduti) le seguenti specifiche indicazioni:

- destinazione estera dei beni;
- tipo di operazione (esportazione triangolare o tramite concessionario).

L'Agenzia delle dogane, con circolare 11 dicembre 2002, n. 75/D, consente la regolarizzazione a posteriori dell'esportazione presso la dogana di partenza nel caso in cui il mod. Dau n. 3 sia stato smarrito o non sia stato restituito. A tal fine, l'esportatore (o chi ha effettuato le procedure doganali) deve presentare **apposita domanda**, in carta libera, di applicazione del visto uscire su una copia del Dau n. 3 o su un duplicato dello stesso di cui viene richiesta l'emissione. La domanda deve essere corredata dalla documentazione **obbligatoriamente** richiesta a comprova dell'uscita delle merci dalla UE (fattura, contabile bancaria di pagamento della merce, dichiarazione di smarrimento o di mancata restituzione del Dau n. 3, contratto di trasporto o equipollente, dichiarazione che la merce è effettivamente giunta a destinazione). Ulteriore documentazione potrà essere richiesta dalla dogana in relazione a ulteriori incertezze sull'effettiva uscita della merce.

Il visto in uscita può essere apposto dalle imprese o **spedizionieri autorizzati**, annotando sulle fatture gli estremi del documento doganale, con il visto della persona autorizzata e il numero dell'autorizzazione (C.M. 25 maggio 1990, n. 132).

Le **esportazioni** di beni tramite il **servizio postale** sono regolate dal D.M. 22 gennaio 1977. Possono essere effettuate a mezzo **stampe**, pacchetto postale o pacco postale.

Esportazione triangolare

L'esportazione triangolare è la cessione eseguita mediante trasporto o spedizione all'estero dei beni **a cura o a nome** del primo cedente nazionale (**A**), **su incarico** del cliente residente (**B**) **al cliente** extra-Ue (**C**). In questo caso l'impresa residente A (fornitore) cede un bene all'impresa residente B (acquirente intermedio) che, a sua volta, rivende il bene all'impresa non residente Ue C (acquirente finale). La triangolazione può avvenire anche mediante commissionari di A o B.

Sia la cessione da A a B che quella da B a C sono **non imponibili**; in ambedue le operazioni occorre indicare in fattura "art. 8, comma 1, lett. a), D.P.R. 633/1972" ai fini del beneficio della non imponibilità. Questa opera anche rispetto agli eventuali commissionari.

La **movimentazione delle merci è unica** (da A a C); le **cessioni non imponibili sono due** (da A a B; da B a C). È essenziale che trasporto e spedizione siano effettuati, su incarico di B (acquirente intermedio), a cura o a nome di A (fornitore). In nessun caso il trasporto e la spedizione possono avvenire a cura o a nome di B.

La **triangolazione è consentita solo nell'ambito delle cessioni di beni** e non può essere utilizzata per le prestazioni di servizi (R.M. 21 febbraio 1990, n. 621268).

Vendite extra-comunitarie

Le **vendite extra-comunitarie** si differenziano da quelle sui mercati nazionali e comunitari per i seguenti aspetti:

- a) nel caso degli scambi con l'estero, se **la moneta stabilita dal contratto è diversa dalla moneta unica europea** (euro) i fatti amministrativi che hanno origine in "moneta non di conto" devono essere trasformati in "moneta di conto" in base al "cambio storico". Si è soggetti, dunque, al rischio di oscillazione del cambio, motivo per cui si possono verificare varie ipotesi di gestione:
1. il credito o il debito sorto in "moneta non di conto" viene estinto nel corso del periodo amministrativo, il "cambio storico" (o nominale) è inferiore al "cambio effettivo" (o cambio del giorno del pagamento). La differenza viene rilevata in un conto denominato "**Perdite su cambi**" che accoglie le differenze di cambio negative effettivamente realizzate;
 2. il credito o il debito sorto in "moneta non di conto" viene estinto nel corso del periodo amministrativo, il "cambio storico" (o nominale) è superiore al "cambio effettivo" (o cambio del giorno del pagamento). La differenza viene rilevata in un conto denominato "**Utile su cambi**" che accoglie le differenze di cambio positive effettivamente realizzate;
 3. il credito o il debito sorto in "moneta non di conto" non è stato estinto nel corso del periodo amministrativo, alla data di chiusura dell'esercizio occorre procedere alla valutazione dell'operazione in corso;
- b) le vendite nei mercati esteri sono considerate **non imponibili**, pertanto la relativa fattura non contiene l'imposta;
- c) l'Amministrazione finanziaria, nell'ambito della procedura di perfezionamento attivo, può rimborsare il dazio pagato sulla fabbricazione dei prodotti esportati.

Cessioni intracomunitarie

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. 331/1993, sono considerate cessioni intracomunitarie e, quindi, **non imponibili** a fini Iva, le **vendite effettuate a titolo oneroso** di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari che siano soggetti di imposta nel proprio Paese. È, comunque, necessario che i cedenti richiedano sempre agli acquirenti comunitari il proprio numero di identificazione attribuito dal proprio Stato membro di appartenenza, in mancanza del codice la cessione, pur essendo sotto il profilo sostanziale da considerarsi come comunitaria,

deve essere assoggettata a imposta nel territorio dello Stato. La C.M. Fin. n. 85/E del 15 aprile 1999 ha stabilito che nessun addebito di natura fiscale può essere mosso nei confronti del cedente nazionale, nel caso in cui quest'ultimo, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 50, si sia rivolto all'amministrazione finanziaria e abbia avuto conferma della validità del numero identificativo del cessionario.

Si realizza cessione intracomunitaria anche quando i **beni sono ceduti a enti, associazioni o altre organizzazioni non soggette all'imposta** (del tipo di quelli disciplinati per l'Italia dall'art. 4, comma 4, D.P.R. 633/1972) a produttori agricoli in regime speciale e a operatori che effettuano solo operazioni attive esenti, purché i predetti soggetti non siano esonerati dal pagamento dell'imposta sugli acquisti intracomunitari nel proprio Stato e a condizione che comunichino al cedente nazionale il proprio codice identificativo.

In assenza dei predetti presupposti la cessione viene assoggettata a Iva in Italia (C.M. 23 febbraio 1994, n. 13/E).

In caso di cessione intracomunitaria, se la moneta utilizzata è l'euro, non si pongono rilevanti problemi di **conversione**; analogamente, se viene utilizzata la moneta del Paese Uem di destinazione dei beni o altro Paese Uem.

Nell'ipotesi in cui sia la cessione che la registrazione contabile sono valorizzate in euro, non deve essere operata alcuna conversione. Resta invece il problema della conversione se il Paese è membro Ce ma non ha aderito all'Uem, come per esempio l'Inghilterra.

Consignment stock

Il **contratto di consignment stock** è uno schema di **fornitura con effetti reali differiti**, non specificamente regolato nel nostro ordinamento giuridico, ma largamente seguito nelle transazioni internazionali, nell'ambito del quale:

- il fornitore, in base a un ordine di acquisto, invia i beni presso un deposito dell'acquirente o un deposito di terzi cui l'acquirente possa accedere;
- l'acquirente può prelevare i beni dal deposito in qualsiasi momento e secondo le sue esigenze.

È solo al momento del prelievo che:

- la proprietà del bene si trasferisce dal fornitore al cliente;
- il cliente paga il fornitore. In tal modo, il momento del pagamento è differito dalla consegna al prelievo.

L'Agenzia delle entrate, con la ris. n. 58/E del 5 maggio 2005, ritiene che **l'atto del prelievo da parte del cliente** perfeziona la compravendita e «si realizzano quindi i presupposti per inquadrare l'operazione come cessione all'esportazione non imponibile ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. 633/1972». Nella risoluzione, l'Agenzia precisa che elemento fondamentale è la presenza di un contratto di *consignment stock* e che, pertanto, se l'operatore italiano invia merci in un proprio deposito situato in un Paese fuori dal territorio della Comunità per la successiva rivendita non si verifica una cessione all'esportazione, ma un'**operazione fuori campo Iva** ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 633/1972. Tale conclusione viene motivata dalla considerazione che, in questo caso, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali non si verifica alcuna cessione a titolo oneroso, così come invece accade nella fattispecie di cessione a cliente estero in base a *consignment stock*.

Il regime di non imponibilità è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuta esportazione dei beni effettuata ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 633/1872. Chiarimenti in merito alle formalità doganali che devono essere eseguite in caso di esportazione definitiva, con particolare riferimento alle formalità di uscita delle merci dalla Comunità, sono forniti dalla circolare n. 173/D del 2 luglio 1998 del Dipartimento delle dogane, la quale dispone tra l'altro che le operazioni di esportazione si intendono perfezionate con l'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.

L'ufficio doganale vigila sull'uscita materiale delle merci. Alla luce delle argomentazioni sopra esposte si deduce che, nel caso di *consignment stock*, il "**visto uscire**" apposto dalla dogana sulla bolletta doganale e sulla corredata fattura *pro forma* della merce inviata al cliente estero possa essere considerato valido anche in riferimento alle fatture emesse successivamente dal fornitore nazionale: se così non fosse, verrebbe meno la prova dell'effettiva esportazione delle merci. Tutto ciò in considerazione del fatto che, come già specificato, le fatture emesse in corrispondenza dei prelievi effettuati da parte del cliente estero devono riportare, tra le varie informazioni, l'esatta identificazione della merce oggetto del trasferimento di proprietà rispetto a quella risultante dai documenti doganali sui quali, appunto, è apposto il "visto uscire".

Importazione

L'impresa può decidere di **acquisire all'estero i fattori da impiegare nel ciclo produttivo**; l'aspetto caratterizzante tale operazione è l'utilizzo di una diversa moneta di conto, quanto meno al momento della formazione del debito, anche se, poi, il regola-

mento può avvenire con la moneta di conto, con la moneta del Paese di appartenenza del fornitore o con altra moneta.

Le **rilevazioni in contabilità generale** devono, comunque, essere effettuate nella moneta di conto, si rende così necessaria la conversione della valuta estera in moneta di conto nazionale, escluso il caso in cui l'operazione avviene con Paesi aderenti all'Uem e la moneta di conto (nella transazione e nella rilevazione) sia l'euro.

Un'altra peculiarità degli acquisti di beni su mercati esteri riguarda le problematiche di **assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto**; la fattura emessa dal fornitore estero è il documento di riferimento per la registrazione del costo d'importazione e per il pagamento del debito; essa, ovviamente, non espone l'Iva, che viene, invece, versata e contabilizzata sulla base di un apposito documento, la **bolletta doganale**.

L'art. 9 del Trattato istitutivo della Cee, firmato a Roma il 25 marzo 1957, sancisce che «la Comunità è fondata sopra un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merce e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'esportazione e all'importazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i Paesi terzi». Tuttavia, l'attuale formulazione del termine "**importazione**" è da attribuire al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, che, modificando l'art. 67 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ha inteso riferirsi alle sole operazioni a oggetto beni provenienti da Paesi terzi o dai territori considerati – ai fini Iva – extra-comunitari, non immessi in libera pratica nell'ambito comunitario.

In particolare, secondo l'art. 67 del D.P.R. 633/1972, costituiscono importazioni le seguenti operazioni:

1. le **operazioni di immissione in libera pratica** (o cosiddetta **immissione al consumo**), anche con sospensione del pagamento dell'imposta qualora trattasi di beni destinati a proseguire verso un altro Stato membro della Ce;
2. le **operazioni di perfezionamento attivo** ex art. 2, lett. b), del Regolamento Cee 1999/1985 del Consiglio del 16 luglio 1985;
3. le **operazioni di ammissione temporanea** aventi a oggetto beni destinati a essere riesportati tal quali che, in ottemperanza alle disposizioni della Ce, non fruiscono dell'esenzione totale dai dazi di importazione;
4. le **operazioni di immissione in consumo** relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle Isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare;
5. le **operazioni di reimportazione** a scarico di esportazione temporanea fuori dalla Ce e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Ce medesima.

L'ufficio amministrativo aziendale a seguito di una procedura di importazione deve necessariamente attivarsi per il **controllo e la verifica** della seguente documentazione:

1. controllo e verifica del **Dau**, nella pratica più usualmente definito come “bolletta doganale di importazione”;
2. controllo e verifica dei **documenti fiscali** attinenti l'operazione, quali le fatture dei fornitori extra-Ue, le fatture degli spedizionieri comprensive (eventualmente) dei riaddebiti delle spese sostenute per l'assolvimento dei dazi e dell'Iva in dogana, i documenti di trasporto, i carteggi comprovanti la proprietà delle merci;
3. controllo e verifica di **eventuali documenti** relativi all'origine delle merci, dei certificati di circolazione e di “non manipolazione” al fine di usufruire dei vantaggi offerti dalla disciplina normativa in tema di trattamento tariffario preferenziale (o del trattamento tariffario favorevole) *ex* Regolamento Cee 2 luglio 1993, n. 2454;
4. controllo e verifica dei **certificati** necessari per l'importazione di particolari e determinati prodotti, nonché delle autorizzazioni per quelle merci soggette a vigilanza.

Fase logicamente precedente a quella evidenziata vede l'ufficio fiscale dell'impresa attivarsi per valutare, rispetto ai vantaggi offerti dalla normativa tributaria nazionale e comunitaria, ai fini dell'introduzione di merci extra-comunitarie nel territorio italiano avviando, anche temporaneamente, al pagamento delle imposte e dei dazi in dogana. Senza entrare nella complessa panoramica della questione devono essere valutati almeno questi fattori:

1. **verifica dello status dell'impresa** quale “esportatore abituale” autorizzato all'utilizzo del *plafond* *ex* art. 8, comma 1, lett. c) e comma 2 del D.P.R. 633/1972 tramite emissione di dichiarazioni d'intento indirizzate alla dogana interessata per le operazioni di importazione;
2. **verifica della scelta circa la procedura doganale più adeguata**, tra quelle offerte dal sistema, anche con riferimento alla logistica dei trasporti nonché la verifica delle forme agevolative e facilitazioni di pagamento e l'apertura di un cosiddetto “conto di debito” per l'assolvimento dell'Iva e dei dazi all'importazione;
3. **verifica circa la possibilità di introdurre** nel territorio nazionale **merci extra-comunitarie** a destinazione i depositi Iva.

Allegata alla dichiarazione d'importazione dovrà essere presentata la **fattura del fornitore extra-comunitario** per la determinazione del valore in dogana delle merci importate. Tale fattura, espressa in valuta estera, non incorpora alcun importo ai fini Iva, non è, pertanto, rilevante ai fini dell'imposta medesima, ma solo ai fini

contabili e delle imposte dirette. La fattura andrà registrata in contabilità generale evidenziando il costo di acquisto della merce in valuta nazionale al cambio del giorno di effettuazione dell'operazione (o, in mancanza, del giorno antecedente più vicino), nonché il debito verso il fornitore extra-comunitario.

Sovente la scorretta prassi assume quale data di effettuazione dell'operazione quello della fattura estera, si ricorda, invece:

- **ai fini Iva il momento rilevante per la scelta del cambio è quello di ingresso in dogana** (si noti che la voce 23 della bolletta doganale non vede l'iscrizione del tasso rilevato in detta data, ma un particolare tasso medio mensile – art. 169, comma 2, Regolamento Ue 2445/93);
- **ai fini della contabilità generale e dell'imposizione sui redditi** (art. 110 del Tuir) **il momento rilevante è quello di effettuazione dell'operazione** (conclusione del contratto). Non è, dunque, consentito assumere come cambio della valuta estera quello esistente alla data della fattura del fornitore extra-Ue in quanto, come detto, tale data generalmente diverge da quella di effettuazione dell'operazione.

Per completezza, si evidenzia che il costo della merce da iscrivere in contabilità generale risulta comprensivo degli **oneri accessori di acquisto** (trasporti, assicurazioni, carico e scarico ecc.) solamente qualora inclusi dal fornitore direttamente nel prezzo di acquisto della merce. Diversamente, tali oneri devono essere rilevati in contabilità distintamente (*Documento interpretativo n. 1 Oic – Classificazione nel conto economico dei costi e ricavi*).

Normalmente responsabile della pratica relativa alla bolletta doganale è lo spedizioniere: a lui spetta il compito di anticipare l'Iva all'atto del pagamento in dogana e di richiedere il successivo rimborso all'importatore cliente unitamente alla propria prestazione.

Perfezionamento attivo

Nell'**ambito del regime di perfezionamento attivo** le merci possono essere importate in esenzione di dazio per essere lavorate nella Unione Europea, a **condizione** che:

- i prodotti ottenuti (che nel seguito verranno indicati come compensatori) siano esportati in un Paese terzo;
- le merci di importazione possano essere individuate nei prodotti compensatori;
- i produttori comunitari non siano lesi nei loro interessi essenziali;
- gli operatori interessati siano stabiliti nella Comunità.

Il regime in questione viene applicato mediante due procedimenti.

Il primo, detto **sistema della sospensione**, consiste nella sospensione della riscossione di dazi e Iva all'importazione, nonché di eventuali accise, finché non vengano esportati i prodotti compensatori. Tale sistema è applicabile a ogni tipo di merce.

Il secondo, detto **sistema del rimborso**, richiede il pagamento dei dazi all'importazione, che vengono poi rimborsati al momento dell'esportazione del prodotto finale. A differenza del precedente, quest'ultimo sistema non è applicabile alle merci soggette a restrizioni quantitative, contingentamenti tariffari, restituzioni all'esportazione e prelievi agricoli.

Acquisti intra-Ue

Dal 1993 è in vigore in ambito comunitario il **regime "transitorio" dell'Iva** che regola i rapporti tra i diversi Paesi dell'Unione europea con riferimento alle operazioni di acquisto e cessione che riguardano due o più di tali Stati.

Poiché tale sistema ha determinato l'abolizione delle barriere doganali in ambito comunitario, il legislatore ha sentito la necessità di disporre di uno strumento di rilevazione dei dati fiscali e statistici relativi alle transazioni intracomunitarie e, pertanto, sono stati posti a carico dei contribuenti interessati degli **obblighi di rilevazione e comunicazione periodica**.

L'acquisto intracomunitario è documentato da una **fattura senza applicazione dell'Iva**. Questo sarà reso possibile dalla previa comunicazione dell'acquirente nazionale del proprio numero identificativo comunitario: partita Iva del soggetto preceduta dalla sigla "IT".

Incassi e pagamenti


L'azienda bancaria svolge un'importantissima funzione nei regolamenti internazionali, fornisce servizi all'importatore o all'esportatore, intervenendo per aprire il credito all'importatore sulla piazza dell'esportatore, per agevolare il ritiro dei documenti rappresentativi delle merci, per accettare e/o per pagare le tratte spiccate dall'esportatore, per finanziare, in euro o in valuta, l'operazione di importazione. Gli istituti di credito, poi, incrociano le operazioni attuando una **compensazione** fra debiti e crediti degli operatori nazionali verso l'estero.

Rimesse dirette internazionali

Mezzi di pagamento che trovano esecuzione per esclusiva iniziativa del debitore:

- il pagamento mediante banconote;

Modalità di regolamento degli scambi internazionali



- l'assegno;
- il bonifico.

Il **pagamento mediante banconote** avviene (di solito) quando il compratore effettua e ritira l'acquisto direttamente presso i magazzini del venditore.

La **rimessa diretta**, più propriamente detta, si concretizza in:

- rimessa assegno di conto corrente (ove permesso) o di banca;
- bonifico bancario via lettera;
- bonifico bancario via telex o Swift.

Un regolamento effettuato **con assegno** comporta per il venditore i seguenti svantaggi:

- una perdita di valuta pari al tempo occorrente per il ricevimento dell'assegno più i giorni banca applicati alla negoziazione Sbf (salvo buon fine);
- il rischio di smarrimento nella posta e, naturalmente, il rischio che l'assegno non sia coperto e pertanto venga reso insoluto.

Gli incassi documentari

Sono regolati dalle Norme uniformi della Icc – *International Chamber of Commerce*, relative agli incassi, pubblicazione n. 522 Icc, revisione 1995.

Il regolamento a mezzo incasso documentario è la forma che garantisce al venditore (nel caso di documenti rappresentativi) che la sua merce non sarà ritirata dal compratore se non **contro versamento**, alla banca incaricata, del corrispettivo ammontare (D/P), ovvero dell'avvenuto ritiro dell'accettazione (D/A) o dell'impegno scritto di pagamento.

A seguito degli accordi contrattuali intercorsi tra le parti, il venditore dà mandato al proprio istituto di consegnare tramite la banca del compratore la documentazione relativa alla fornitura, contro:

- **pagamento a vista** (ovvero, D/P: documenti contro pagamento);
- **accettazione** da parte del compratore di tratta allegata ai documenti (da trattenere per l'incasso a scadenza o da ritornare) (ovvero, D/A: documenti contro accettazione);
- **ritiro di pagherò** emesso dal compratore (D/A: da trattenere per l'incasso a scadenza o da ritornare);
- **ritiro di lettera di impegno irrevocabile** a pagare alla scadenza prevista, emessa dal compratore;
- **emissione di garanzia o impegnativa**, da parte della banca del venditore o di altro istituto di credito, per pagamento alla scadenza prevista.

L'incasso documentario assume la veste di **pagamento anticipato** rispetto alla consegna della merce se i documenti vanno consegnati contro pagamento a vista e se nei documenti figurano documenti rappresentativi della merce (per esempio: il gioco completo della polizza di carico marittima) o senza i quali il compratore non può ritirare la merce.


L'**esportatore** si troverà, comunque, a sopportare il rischio di mancato ritiro dei documenti (con gli eventuali oneri per il reperimento di altro compratore o in alternativa per la reimportazione della merce), che sarà tanto maggiore quanto più la merce fornita è fatta su misura per quel particolare compratore.

L'esportatore deve seguire con particolare attenzione le vendite in Paesi ove il mancato ritiro della merce entro un certo periodo (per esempio, 3 mesi) ne comporta la vendita all'asta per il pagamento delle spese portuali e di sosta.

Nel caso in cui non vi siano documenti rappresentativi o il pagamento non sia a vista, l'incasso documentario assume invece la veste di pagamento posticipato rispetto alla consegna della merce.

Documenti contro pagamento

Nel caso di clausola D/P, si conviene che i documenti sulla base dei quali l'importatore-acquirente potrà venire in possesso della merce negoziata saranno consegnati soltanto dopo che sarà avvenuto il pagamento.



che avviserà l'importatore che i documenti sono arrivati e lo **inviterà a presentarsi ai propri sportelli** per ritirarli.

fase 5

L'importatore, dunque, **pagherà i documenti**

fase 6

e con questi ultimi potrà **sdoganare la merce**.
Intanto la banca presentatrice
trasferirà i fondi ricevuti alla banca trasmittente

fase 7

che provvederà ad **accreditare** gli stessi sul conto dell'esportatore.

fase 8

Questa sembra una formula alquanto efficace nel **vincolare** entrambi i partner ad adempiere agli obblighi contrattuali. Infatti, per il venditore, la consegna dei documenti rappresentativi della merce equivale ad aver fornito la merce.

Sotto il profilo contabile, quindi, dopo aver provveduto alla rilevazione di memoria nello pseudo-sistema degli impegni e alla rilevazione contabile delle operazioni di acquisto, in base al cambio provvisorio, si procede all'estinzione del debito e alla rilevazione dell'eventuale differenza su cambi.

Le **scritture contabili** ricalcano lo schema di quelle che si analizzeranno più dettagliatamente nell'ipotesi di regolamento con clausola D/A (vedi paragrafo seguente), a eccezione delle fasi relative all'accettazione e al pagamento della tratta documentata da parte della banca, che in questa operazione mancano.

Documenti contro accettazione

Nel caso di **clausola D/A** il compratore non può venire in possesso dei documenti giustificativi delle merci prima di aver accettato, o fatto accettare da una banca, una tratta che accompagna i documenti suddetti.


La **tratta** viene denominata **documentata** in quanto, almeno fino al momento dell'accettazione da parte dell'importatore o della banca, non ha una circolazione autonoma rispetto ai documenti che accompagna.

Anche con la clausola D/A la tratta può essere spiccata direttamente sull'importa-

tore (tratta diretta) oppure su di una banca che si è impegnata ad accettare la tratta per conto dell'importatore stesso (tratta indiretta). Quasi sempre, tuttavia, in questo caso si assiste all'intervento della banca.

La differenza sostanziale tra la clausola D/P e quella D/A, quindi, consiste nel fatto che mentre nel primo caso alla consegna dei documenti corrisponde il pagamento, nel secondo si ha che il venditore concede una **dilazione di pagamento** al compratore.

È chiaro che tale operazione presenta un ulteriore rischio per l'esportatore rispetto a quelli analizzati precedentemente: l'esportatore, infatti, riceve, in cambio dei documenti, uno o più titoli di credito a scadenze posticipate. Non sa se alle scadenze prestabilite gli effetti verranno pagati.



Gli incassi documentari

Il credito documentario è un **impegno inderogabile assunto da un istituto bancario** (la banca emittente) di versare al venditore di merci e servizi una somma determinata contro presentazione di documenti conformi ai termini e alle condizioni indicate nel testo del credito stesso.

Caratteristiche essenziali di un credito documentario

Astrattezza

Il credito documentario è indipendente dalla causa che ha fatto sorgere il contratto sottostante. È un'obbligazione a sé stante, completamente distinta dai rapporti di provvista e di valuta e non risente inoltre di eventuali vizi del contratto sottostante.

Formalità

Il credito documentario si basa sull'aspetto formale dei documenti e non sul loro valore sostanziale o sulle merci/servizi che questi rappresentano.

Autonomia

Il credito documentario è svincolato dai rapporti banca/cliente o importatore/esportatore e ogni variazione di tali rapporti successiva all'apertura del credito non ha alcuna influenza su di esso.

Letteralità

Il credito documentario è basato sulla volontà espressa mediante la corrispondenza scambiata tra le parti. Alle condizioni e ai termini del credito documentario va dato un significato letterale e non interpretativo.

Parti interessate in un credito documentario

ordinante	è il compratore/importatore
banca emittente	è la banca cui l'ordinante conferisce il mandato di aprire il credito documentario
banca avisante	è la banca che notifica il credito documentario al beneficiario
beneficiario	è il venditore/esportatore

I principali **effetti giuridici** che si producono sono i seguenti:

- la banca emittente assume la posizione di obbligata principale;
- l'ordinante assume la posizione di obbligato subsidiario;
- in un credito documentario irrevocabile, l'impegno della banca emittente è inderogabile poiché il suo rapporto, autonomo e astratto, non può essere sciolto se non attraverso il consenso di tutte le parti interessate;

- il credito documentario è un atto unilaterale e diviene efficace quando il relativo avviso è nelle mani del beneficiario. L'effetto è retroattivo dal momento dell'emissione. L'obbligazione si formalizza nella lettera o nel messaggio telex/Swift di apertura (strumento originale del credito);
- nei confronti della banca emittente o confermante, il venditore ha il solo obbligo di rispettare le condizioni e i termini previsti se vuole usufruire della prestazione pecuniaria della banca nei confronti della quale vanta, quindi, un diritto condizionato;
- il credito documentario non sostituisce i rispettivi obblighi e diritti del venditore e del compratore poiché copre l'area della compravendita che si riferisce alla consegna dei documenti e al relativo regolamento.



**IN MENO DI UN POLLICE
SFOGLIA TUTTO IL NOSTRO INDICE.**



È nata **iPAGIN@24**, l'innovativa applicazione per iPad che ti permette l'acquisto e la consultazione dei volumi del **Gruppo 24 ORE** in formato digitale. Ovunque sei, avrai sempre a disposizione sul tuo iPad tutte le pubblicazioni per l'aggiornamento professionale.

CERCA

tutti i volumi che ti interessano

ACQUISTA

facile e sicuro da App Store

SCARICA

velocemente il tuo eBook

ORGANIZZA

e **SFOGLIA** i contenuti

CONTABILITÀ E BILANCIO • DIRITTO • ECONOMIA E MANAGEMENT • EDILIZIA E AMBIENTE • FISCO • LAVORO • PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Cerca iPAGIN@24 su App Store  e installa gratuitamente l'applicazione



GRUPPO24ORE

La pianificazione delle procedure di conformità e di validità

Le **procedure di conformità**, secondo l'Isa 500, sono necessarie quando la valutazione del rischio porta a riporre un qualche affidamento sui controlli e quando le procedure di validità, da sole, non forniscono elementi probativi sufficienti e appropriati.

Le **procedure di validità**, secondo l'Isa 330, includono verifiche di dettaglio sulle poste in valuta (sono procedure di validità anche le analisi comparative, ma queste hanno una forza probante limitata per alcune poste in valuta). Le **verifiche di dettaglio**, a loro volta, permettono di acquisire elementi probativi in merito ad alcune asserzioni relative ai saldi contabili, con particolare riferimento alla esistenza e alla valutazione delle rimanenze della gestione incompiuta.

La scelta delle modalità di applicazione delle procedure

Il piano di revisione accoglie, formalizza e comunica le scelte effettuate in tema di procedure di conformità e di validità dall'organo di controllo contabile.

Il campo delle alternative che si presentano al collegio sindacale o al revisore esterno in termini di procedure di revisione da applicare per raggiungere gli obiettivi derivati dalla identificazione e valutazione dei rischi è il seguente:

- a) in relazione alla **estensione** si distinguono i controlli sull'universo e i controlli selezionati (a campione);
- b) in relazione alla **fase in cui applicare le procedure** si distinguono i controlli in fase *interim* e i controlli in fase *final*;
- c) in relazione alla **frequenza** si distinguono i controlli *una tantum* e i controlli ripetuti (periodici);
- d) in relazione al **tipo di procedura** si distinguono l'ispezione, l'osservazione, l'indagine, la richiesta di conferma, il ricalcolo, la riesecuzione, l'analisi comparativa.

Le procedure di conformità e di validità da applicare alla revisione delle poste in valuta possono avere, secondo l'Isa 330, differente estensione, potendosi esse riferire all'**universo** o a un **campione**, secondo l'Isa 530.

Il campionamento nella revisione del ciclo delle operazioni in valuta

Procedura	Contenuto	Esito di eventuali anomalie
Selezione di tutte le voci	Si esaminano tutte le unità dell'universo. Si applica alle procedure di validità sui movimenti e sui saldi dei conti monetari, bancari e postali.	Si individuano gli errori di rilevazione.
Selezione di voci specifiche	Si esaminano le voci di importo elevato, superiori a un certo limite, poste in essere con i Paesi Cfc o con quelli aventi sistemi bancari opachi, realizzate con consociate estere, per esaminare le procedure. La selezione di voci specifiche si applica alle procedure di validità sui movimenti e sui saldi dei conti di acquisto e vendita, di debito e credito in valuta. La selezione di voci specifiche non consente inferenze statistiche.	Si individuano gli errori di rilevazione.
Campionamento	Si costruisce un campione di transazioni con riflessi sulle poste in valuta sulla base di criteri statistici rigorosi (dimensione, selezione, misurazione). Si analizzano natura e causa degli errori nei controlli e nei riflessi sui rischi connessi al sistema di controllo interno. Il campionamento si applica alle procedure di conformità. Il campionamento consente inferenze statistiche.	Si individuano le anomalie nelle procedure di controllo. Si stima il rischio di controllo.

Le fasi in cui applicare le procedure di conformità e di validità sono:

- la fase **interim**. Riguarda le scritture continuative di esercizio, ha, dunque, per oggetto le operazioni di scambio (in particolare gli acquisti di beni e servizi all'estero, le cessioni di beni e servizi all'estero, le transazioni su banche estere) tra l'azienda e terze economie e si estende, potenzialmente, all'intero periodo amministrativo;
- la fase **final**. Riguarda il sistema dei valori di bilancio (in particolare i valori dei crediti e debiti in valuta, dei conti bancari in valuta, degli investimenti all'estero), dopo le scritture di assestamento e di chiusura e, dunque, si concentra immediatamente dopo tali appostamenti contabili.

La frequenza con la quale effettuare le procedure di conformità, in fase *interim*, dipende dalla natura e dall'esito di tali procedure. Normalmente, le osservazioni, le ispezioni e le indagini devono essere ripetute **più volte nel corso dell'anno**, ad esempio in corrispondenza delle verifiche periodiche del collegio sindacale, onde accertare le caratteristiche effettive e stabili delle procedure amministrative e contabili, le attività di controllo e il loro monitoraggio e se esse variano nel corso del tempo, in meglio o in peggio.

Uno schema di sintesi delle procedure di revisione del ciclo delle operazioni in valuta

		Finalità			
		Procedure di conformità		Procedure di validità	
		Controllo	Tipologia ed estensione	Controllo	Tipologia ed estensione
Tempistica	Fase <i>interim</i>	Verifiche sulla articolazione delle funzioni e dei compiti nella struttura amministrativa	Ispezione Osservazione Indagine (a campione)		
		Verifiche sulla esistenza, correttezza e continuità di applicazione delle procedure attinenti il ciclo acquisti su mercati esteri e il ciclo vendite all'estero			
		Verifiche sulla esistenza, correttezza e continuità di applicazione delle procedure di rilevazione delle transazioni con controparti estere e in valuta			
		Verifiche sulla esistenza, correttezza e continuità di applicazione delle procedure di conservazione dei valori e dei documenti (specialmente i contratti)			
		Verifiche sulla esistenza, correttezza e continuità di applicazione delle procedure di controllo			

Tempistica	Fase <i>final</i>		Verifica delle riconciliazioni dei conti correnti su banche estere o in valuta	Indagine Ricalcolo (sull'universo)
			Richieste di conferma alle banche estere o alle banche italiane con conti in valuta	Richiesta di conferma (sull'universo)
			Circularizzazione sui fornitori esteri e sui clienti esteri	Richiesta di conferma (sull'universo)
			Verifica di cut-off	Indagine
			Controllo sulla conversione dei conti in valuta	Indagine (sull'universo)
			Controllo degli epiloghi a bilancio	Indagine (sull'universo)
			Controllo sull'informativa di bilancio	Indagine (sull'universo)

Le procedure di validità, invece, avvengono di solito in fase *final*, **dopo la chiusura** dell'esercizio amministrativo e, normalmente, sono effettuate una volta sola.

Il programma di lavoro e la sua articolazione

Una volta scelto il paniere di procedure di revisione da applicare alle poste in valuta, il collegio sindacale o il revisore esterno deve programmare le **attività operative** per la loro concreta esecuzione.

Nelle aziende di minori dimensioni, dove ridotta è la complessità organizzativa e gestionale e limitati sono i mezzi, anche in termini di compensi riconosciuti, a disposizione dell'organo di revisione legale, il programma di revisione deve essere opportunamente adattato e, se del caso, semplificato. Il programma di revisione del ciclo delle operazioni in valuta, dunque, si inserisce in uno schema di azione più ampio e si intreccia specialmente con quelli relativi alla revisione dei crediti e dei debiti (che,

quindi, prevedono controlli sulle transazioni in moneta di conto e non), alla revisione delle disponibilità liquide, alla revisione delle immobilizzazioni, esso, in ogni caso, deve prevedere perlomeno le seguenti fasi:

- **individuazione delle fasi di lavoro, dei loro tempi, dei soggetti coinvolti** (o loro specificazione se condotte nell'ambito di programmi di revisione svolti simultaneamente sulle poste in moneta di conto e in valuta);
- **elaborazione dei fogli di lavoro.**

La definizione delle fasi operative consiste nella **elencazione dettagliata di ogni singolo controllo da operare.**

I tempi di realizzazione devono essere programmati in relazione alla **durata stimata dei controlli**, al **numero di visite da effettuare** presso la sede dell'azienda o le altre sedi minori, dalle agende dei professionisti coinvolti.

I **soggetti** coinvolti nelle varie procedure di revisione sono numerosi, essi devono essere **contattati**, tramite l'azienda, gli **incontri programmati**, le **attività svolte in comune**, i **fogli di lavoro controfirmati**.

L'Isa 300 richiede, per i *team* di revisione, di fissare vere e proprie **regole di indirizzo e coordinamento** delle attività dei loro componenti, mentre, nel caso di squadre piccole, tale coordinamento può essere informale e compendiarsi in un *memorandum* o nelle carte di lavoro.

Le **attività di controllo contabile** programmate e quelle realizzate devono essere opportunamente documentate. I **fogli di lavoro** da impiegare in ciascuna di esse devono essere predisposti in anticipo, compilati e conservati in modo accurato.

La valutazione del sistema di controllo interno dei cicli che generano poste in valuta in fase di *interim audit*

Il **sistema di controllo interno** è concetto proprio della revisione e fa riferimento ai meccanismi con i quali l'azienda intende assicurare una ragionevole sicurezza al rag-

Dall'analisi del ciclo delle operazioni in valuta alla relativa mappa del sistema

	Ambiente di controllo	Processo per la valutazione del rischio	Sistema informativo e gestione delle informazioni
Struttura amministrativa	<p>Criteria di attribuzione dei poteri di firma sui conti in valuta</p> <p>Criteria di valutazione della competenza del personale</p> <p>Diffusione di valori etici</p>	<p>Attenzione al nuovo personale amministrativo</p> <p>Attenzione ai nuovi sistemi informativi</p>	<p>Struttura hardware e software (Sicurezza degli archivi – Sistema contabile in locale o in remoto – Password e accessi)</p>
Procedure di gestione			
Procedure di rilevazione		<p>Attenzione all'impiego di nuovi principi contabili</p>	<p>Attività di immissione, elaborazione, archiviazione, rappresentazione dei dati relativi alle transazioni con controparti estere e in valuta</p>
Procedure di conservazione			
Procedure di controllo	<p>Attenzione alla prevenzione delle frodi</p>		

giungimento di propri obiettivi in termini di attendibilità dell'informativa di bilancio, di efficienza e di efficacia, di rispetto di leggi e regolamenti, e si articola in cinque componenti: **ambiente di controllo, processo per la valutazione del rischio adottato dall'impresa, sistema informativo e processi di gestione dell'informazione, attività di controllo, monitoraggio dei controlli** (Isa 315).

Il collegio sindacale o il revisore esterno, durante l'esercizio amministrativo, deve procedere alla valutazione del sistema di controllo interno per stabilire in che misura esso prevenga, elimini, corregga errori significativi che possono affliggere le informazioni di bilancio, nel caso di specie quelle attinenti le poste in valuta. Tale giudizio passa attraverso le fasi di:

- costruzione della mappa del sistema di controllo interno;
- analisi del funzionamento del sistema di controllo interno;
- formulazione di un giudizio di efficacia sul sistema di controllo interno.

di controllo interno

Attività di controllo

Separazione delle funzioni di stipula dei contratti con controparti estere, gestione degli ordini (di acquisto e di vendita) da quelle di fatturazione
Separazione delle funzioni di autorizzazione ed esecuzione di incassi e pagamenti

Meccanismi di autorizzazione agli incassi e ai pagamenti

Controlli informatici

Controlli sui cicli acquisti su mercati esteri
Controlli sui cicli vendite all'estero
Controlli su incassi e pagamenti internazionali

Monitoraggio dei controlli

Costanza di applicazione dei criteri organizzativi e loro rinnovata efficacia

Costanza di applicazione delle procedure e loro rinnovata efficacia

Costanza di applicazione delle procedure e loro rinnovata efficacia

Costanza di applicazione delle procedure e loro rinnovata efficacia

Supervisione generale

La **costruzione della mappa del sistema di controllo interno** è un processo sostanzialmente unitario che investe l'intera azienda e tutti i suoi cicli. Tale fase continua e completa quella di comprensione preliminare dei cicli (ciclo acquisti, ciclo vendite, ciclo tesoreria, ciclo immobilizzazioni) che impattano sulle poste in valuta.

L'**analisi del funzionamento del sistema di controllo interno** intende accertare se i suoi elementi costitutivi, così come sono stati progettati dall'azienda e mappati dal revisore, esplicano effettivamente le loro funzioni. È in questa fase che si inserisce gran parte delle procedure di conformità e delle verifiche di dettaglio da eseguire, in fase *interim*, sulle operazioni che portano a movimenti nelle poste originariamente espresse in moneta diversa da quella di conto. Procedure e verifiche dovrebbero esercitarsi su tutte le celle della matrice qui riportata, esse, in particolare, trovano impiego nel valutare se e come funzionano (si vedano, a tale proposito, le *check-list* nella terza sezione di questo numero):

- l'esercizio dei poteri decisionali, i meccanismi di autorizzazione, i flussi documentali, le attività di controllo sulle transazioni compiute con controparti estere (in specie fuori dall'area dell'euro);
- le attività di immissione ed elaborazione dei dati relativi alle transazioni compiute con controparti estere (in specie fuori dall'area dell'euro);
- i controlli sulla esistenza e sulla completezza di rilevazione dei valori di conto convertiti, dalla valuta in cui sono originariamente espressi, in euro.

La **formulazione di un giudizio di efficacia sul sistema di controllo interno**, infine, porta a stimare quanto si può fare affidamento sulle risultanze delle rilevazioni aziendali e, dunque, in che misura si debba rinforzare la valutazione sulla attendibilità dei saldi contabili mediante verifiche di dettaglio su questi ultimi. Nel caso delle poste in valuta, anche nei casi di sistemi di controllo interno ben congegnati e funzionanti, si ritiene necessario, per la natura delle poste in esame, limitare tale affidamento e fare, di conseguenza, ricorso intensivo a procedure di validità.

Le procedure di revisione delle poste in valuta in fase di *final audit*

In fase *final*, occorre predisporre le procedure di validità da effettuare sui saldi contabili di fine esercizio e sull'informativa di bilancio. Quelli minimi essenziali riguardano:

- le **richieste di conferma**;
- i **test sui saldi di bilancio**;
- il **controllo sull'epilogo dei conti**;
- i **controlli sull'informativa di bilancio**;
- l'**analisi comparativa**.

Tali test formano oggetto di specifica analisi delle pagine successive.

Le procedure di validità nella revisione del ciclo delle operazioni in valuta

Controllo	Procedura	Asserzioni attinenti i saldi contabili di fine esercizio	Asserzioni attinenti la presentazione e l'informativa di bilancio
Richiesta di conferme	Circularizzazione sulle banche estere Circularizzazione sui clienti esteri Circularizzazione sui fornitori esteri	Manifestazione, Accuratezza, Valutazione	
Test sui saldi di bilancio	Controlli sui valori di iscrizione Verifiche di <i>cut-off</i> Controlli sui processi di adeguamento al cambio di fine esercizio Controlli sulla costanza di applicazione dei principi contabili	Manifestazione, Completezza	

Controlli sull'epilogo dei conti			Completezza, Classificazione, Accuratezza, Valutazione
Controlli sull'informativa di bilancio			Completezza, Classificazione, Comprensibilità
Analisi comparativa	<i>Analytical review</i>	Manifestazione, Completezza, Classificazione, Accuratezza, Valutazione	

Le richieste di conferme esterne

Le richieste di conferme esterne sono procedure di validità che consentono, sulla base delle valutazioni effettuate, di raggiungere l'obiettivo di assegnare un ragionevole grado di sicurezza alle asserzioni attinenti i saldi contabili di fine esercizio in termini di **esistenza, titolarità, manifestazione effettiva, completezza e valutazione relative alle poste originariamente espresse in valuta**.

L'Isa 505 fa riferimento alle conferme esterne. Si tratta, cioè, dei metodi e strumenti di lavoro adottati dal soggetto incaricato del controllo contabile allo scopo di ottenere, da soggetti terzi, conferma o meno dei dati contabili sottoposti a revisione. La conferma esterna implica un processo di acquisizione e di valutazione degli elementi probativi tramite una comunicazione diretta di una terza parte in risposta a una richiesta di informazioni su una posta di bilancio.

Il soggetto incaricato del controllo contabile acquisisce informazioni:

- rivolgendosi (o, meglio, chiedendo all'organo di governo aziendale di procedere alla richiesta) a tutte le banche estere e alle banche italiane con cui l'azienda ha in atto, a fine esercizio, conti correnti e depositi in valuta e a tutte quelle con cui, eventualmente, rapporti del genere si fossero interrotti nel corso dell'esercizio stesso (circularizzazione delle banche),
- rivolgendosi (o, meglio, chiedendo all'organo di governo aziendale di procedere alla richiesta) a tutti i clienti esteri e a tutti i fornitori esteri con cui l'azienda ha in atto, a fine esercizio, rapporti commerciali e a tutte quelle con cui, eventualmente, rapporti del genere si fossero interrotti nel corso dell'esercizio stesso (circularizzazione dei clienti e dei fornitori),
- in forma scritta,

- chiedendo conferma del saldo dei conti e/o delle partite e altre informazioni rilevanti.

Le conferme esterne nella revisione delle poste in valuta

Categorie di asserzioni di bilancio	Contenuto	Esito di eventuali anomalie
Esistenza	I conti correnti e i depositi in valuta esistono a fine esercizio	I conti e i depositi in valuta sono stati chiusi durante l'esercizio, ma nella contabilità sono ancora aperti
Diritti e obblighi	I conti correnti e i depositi in valuta sono intestati all'azienda	Nella contabilità esistono conti in valuta intestati a terzi
Manifestazione	I movimenti nei conti in valuta sono di competenza del periodo amministrativo al quale si riferisce il bilancio	Esistono scritturazioni contabili che rilevano operazioni non riferibili all'esercizio e, perciò, da stornare
Completezza	Non vi sono conti o depositi in valuta noti alla banca, ma omessi dall'azienda	Vi sono conti intestati a prestanome ma riferibili all'azienda
Valutazione	Si danno informazioni su posizioni a rischio o in valuta o con altre problematiche valutative	Si verifica il processo di valutazione

La verifica dei valori di iscrizione

Nell'ambito dei **test di validità sui saldi di bilancio**, il controllo sui valori di iscrizione delle poste in valuta è procedura che consente di raggiungere l'obiettivo di assegnare un ragionevole grado di sicurezza alle asserzioni attinenti i saldi contabili di fine esercizio in termini di **esistenza, diritti e obblighi, completezza e valutazione relativi alle suddette poste in valuta**.

I controlli sui valori di iscrizione delle poste in valuta devono tenere presenti:

- le disposizioni di legge (art. 2425-bis, comma 2, c.c.). I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi a operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta;
- i **principi contabili nazionali** (Oic 26 – *Operazioni e partite in moneta estera*). Le attività e le passività in moneta estera, derivanti da operazioni di natura finanziaria o

commerciale, sono rilevate in moneta di conto al cambio in vigore alla data in cui si effettua l'operazione. La rilevazione in moneta di conto al momento di effettuazione dell'operazione non deve far dimenticare che l'obbligazione, attiva o passiva, permane in moneta estera e, alla scadenza, in quella moneta dovrà essere estinta (par. 4.1). Successivamente alla rilevazione originaria, gli elementi attivi e passivi possono essere rispettivamente incassati e pagati prima della chiusura dell'esercizio o successivamente a tale data. Gli utili e le perdite di conversione, che derivano nell'un caso o nell'altro, danno luogo a componenti di reddito (riepilogati nella voce C.17-bis) – *Utili e perdite su cambi* del conto economico civilistico) e, pertanto, essi non sono da considerarsi a rettifica dei ricavi e dei costi originari. Secondo i principi contabili generali, l'operazione commerciale si conclude normalmente con la consegna del bene o l'ultimazione del servizio, restando quindi a essa estranea la fase di regolamentazione del credito o del debito, che costituisce l'aspetto finanziario dell'operazione medesima. Infatti, le differenze di cambio esprimono le variazioni nel tempo – a operazione commerciale conclusa – della valuta prescelta nella negoziazione (par. 4.2).

Oggetti del controllo sono:

a) nel caso del ciclo **acquisti esteri**:

- il costo storico, gli oneri accessori di acquisto, gli oneri finanziari capitalizzati, lo scorporo dei costi dei singoli cespiti (nel caso di acquisto di immobilizzazioni a corpo), i dazi e le spese doganali;
- il cambio cronologico applicato;
- la documentazione relativa;

b) nel caso del ciclo **vendite estere**:

- il prezzo praticato, gli oneri e i proventi accessori;
- il cambio cronologico applicato;
- la documentazione relativa;

c) nel caso di **incasso/pagamento**:

- il movimento nella valuta estera;
- la contabile bancaria che evidenzia l'operazione;
- il calcolo e la rilevazione della differenza effettiva su cambi.

Il controllo si esercita, con riferimento a ciascuno dei casi *sub a), b), c)* secondo un **programma** che prevede perlomeno:

- l'esame a campione dei documenti originari, delle scritturazioni contabili, dei saldi di conto;

- la verifica dell'applicazione del criterio di conversione al cambio cronologico;
- la corretta classificazione dei valori di conto;
- il ricalcolo delle somme.

Le verifiche di *cut-off*

Nell'ambito dei test di validità sui saldi di bilancio, le verifiche di *cut-off* sono procedure che consentono di raggiungere l'obiettivo di assegnare un ragionevole grado di sicurezza alle asserzioni attinenti i saldi contabili di fine esercizio in termini di **manifestazione e di completezza relative alle poste in valuta e ai loro riflessi economici, di loro corretta imputazione al periodo amministrativo in chiusura ovvero a quello successivo.**

I **criteri di imputazione temporale** delle variazioni di conto relative alle poste in valuta al periodo amministrativo in chiusura ovvero a quello successivo sono formulati in relazione a:

- il momento di completamento contabile delle transazioni di acquisto, di vendita, di pagamento, di incasso;
- il principio della competenza economica in ragione dell'esercizio.

In relazione al **momento di completamento contabile delle transazioni di acquisizione** dispone l'Oic 16 – *Le immobilizzazioni materiali*, il quale precisa:

- al punto A.II. Il trasferimento del titolo di proprietà determina l'inclusione dei beni che costituiscono le immobilizzazioni materiali nei relativi conti, in quanto con tale passaggio vengono trasferiti i rischi e i benefici relativi a tali beni;
- al punto A.II.a. Le immobilizzazioni materiali sono iscrivibili in bilancio se fisicamente esistenti. Inoltre, vanno iscritti nella voce B.II.5 – *Immobilizzazioni in corso e acconti* i valori dei cespiti in corso di esecuzione e gli anticipi corrisposti ai fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali.

In relazione al **principio della competenza economica in ragione dell'esercizio**, al quale vanno riferiti i componenti negativi e positivi di reddito, dispone l'Oic 11 – *Bilancio d'esercizio. Finalità e postulati*: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si manifestano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). I principi generali che informano la rilevazione e la rappresentazione dei componenti positivi e negativi di reddito stabiliscono che i

ricavi, come regola generale, devono essere riconosciuti quando si verificano le seguenti due condizioni:

1. il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;
2. lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà.

Tale momento è convenzionalmente rappresentato dalla spedizione del bene o dal momento in cui i servizi sono resi e sono fatturabili.

Nel commercio internazionale, il problema è particolarmente delicato perché numerose sono le clausole che regolano il passaggio della proprietà e dei rischi relativi. Assumendo come data di riferimento quella di fine esercizio amministrativo, occorre verificare attentamente se, a quel momento, il passaggio di proprietà è avvenuto o meno. Si danno le seguenti situazioni:

a) **l'azienda è in posizione di venditore.** Si danno due casi:

1. alla data di chiusura dell'esercizio è già avvenuto il passaggio di proprietà. Si rileva la vendita e non si rilevano i beni ceduti tra le rimanenze;
2. alla data di chiusura dell'esercizio non è ancora avvenuto il passaggio di proprietà. Si rilevano i beni non ancora ceduti tra le rimanenze;

b) **l'azienda è in posizione di compratore.** Si danno due casi:

1. alla data di chiusura dell'esercizio è già avvenuto il passaggio di proprietà. Si rileva l'acquisto e si rilevano i beni acquisiti tra le rimanenze;
2. alla data di chiusura dell'esercizio non è ancora avvenuto il passaggio di proprietà. Non si effettuano rilevazioni.

La verifica delle valutazioni di bilancio

Nell'ambito dei test di validità sui saldi di bilancio, la verifica delle valutazioni di bilancio è procedura che consente di raggiungere l'obiettivo di assegnare un ragionevole grado di sicurezza alle asserzioni attinenti i saldi contabili di fine esercizio in termini di **manifestazione e di completezza relative alle poste originariamente espresse in valuta, di loro corretta imputazione al periodo amministrativo in chiusura ovvero a quello successivo.**

Tale verifica, avendo a oggetto procedimenti valutativi influenzati dalla legge e dai principi contabili, deve essere opportunamente articolata in relazione a:

- le disponibilità liquide in valuta;
- i crediti in valuta;

- i debiti in valuta;
- le immobilizzazioni in valuta;
- i lavori in corso in valuta.

Strettamente correlata alle valutazioni di bilancio è la dinamica (accantonamento e storno) della riserva adeguamento cambi.

Principi generali

L'art. 2426, comma 1, n. 8-*bis*, c.c. fissa il principio secondo il quale le attività e passività in valuta, a eccezione delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo – dunque anche le disponibilità liquide in valuta – devono essere **iscritte al tasso di cambio** a pronti alla data di chiusura dell'esercizio.

L'Oic 26 – *Operazioni e partite in moneta estera*, par. 4.1, precisa che le attività e le passività in moneta estera sono rilevati in contabilità in **moneta di conto** al cambio in vigore alla data in cui si effettua l'operazione. Tale tasso è rilevato con riferimento all'ultimo giorno (lavorativo) dell'anno dall'Uic e pubblicato, almeno per le maggiori valute, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nell'ambito di un comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze.

Riferimenti per la scelta del tasso di cambio

Cessione di beni	Data della consegna o della spedizione (clausola Incoterms)
Cessione di beni immobili o di beni mobili registrati	Data dell'atto con il quale si procede al trasferimento del diritto di proprietà
Acconti versati	Data del giorno di pagamento
Acconti incassati	Data del giorno di incasso
Interessi	Media del periodo di riferimento
Dividendi	Data dell'assemblea dei soci

L'Oic 26, al par. 5.1, stabilisce, in linea con il codice civile, che le attività e le passività in valuta, a eccezione delle immobilizzazioni, sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio e i relativi utili e perdite su cambi sono imputati al conto economico.

FASE FINAL	
Profilo	Oic 26
Principio generale	Le attività e le passività in valuta, a eccezione delle immobilizzazioni, sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio e i relativi utili e perdite su cambi sono imputati al conto economico (Oic 26, par. 5.1).
Crediti	Si applica il criterio del presumibile valore di realizzo (art. 2426, comma 1, n. 8, c.c.). Occorre, anzitutto, adeguare il credito al presumibile valore di realizzo in valuta estera. L'importo così ottenuto è convertito al cambio corrente ed è rilevata l'eventuale differenza. Qualora le due componenti siano significative e specificamente individuabili, la differenza dovuta alla valutazione del valore di realizzo dell'attività (da determinarsi in valuta) è da imputare alla voce B.10.d) – <i>Svalutazione dei crediti</i> ovvero alla voce D.19) – <i>Svalutazioni di attività finanziarie</i> , mentre quella derivante dall'adeguamento dei cambi alla voce C.17-bis) – <i>Utili e perdite su cambi</i> , tutte del conto economico civilistico (Oic 26, par.5.1).
Titoli e partecipazioni iscritti nell'attivo circolante	Sono valutati al minore tra il costo storico e il valore di mercato (art. 2426, comma 1, n. 9, c.c.). L'art. 2426, comma 1, n. 8-bis, c.c. si applica ai fini della determinazione del valore di mercato nei casi in cui questo sia espresso in valuta. Occorre stabilire il valore di mercato in valuta estera e convertire questo al cambio di fine esercizio, quindi raffrontare il valore così risultante (valore di mercato) al costo storico. Se quest'ultimo è superiore, l'eccedenza complessiva inclusiva degli effetti deve essere rilevata a riduzione del valore di carico (tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi) (Oic 26, par. 8.1).
Immobilizzazioni finanziarie in valuta	Comprendono, oltre le partecipazioni, i titoli e voci similari, accomunate per il criterio di valutazione adottato. In linea di principio, non vengono adeguate ai cambi correnti di fine esercizio. La loro valutazione al costo non può essere mantenuta in presenza di perdite durevoli di valore quantificate in valuta (Oic 26, par. 8.2).
Immobilizzazioni materiali e immateriali	Se la loro valutazione in bilancio è correlata a una valuta estera, in quanto generano flussi finanziari in valuta estera, non vengono adeguate ai cambi correnti di fine esercizio. La loro valutazione al costo non può essere mantenuta in presenza di perdite durevoli di valore quantificate in valuta. Per determinare l'eventuale perdita durevole di valore si tiene conto della stima del valore recuperabile in tale valuta da convertire nella moneta di conto al tasso di cambio alla data di valutazione. Ciò significa che si deve tenere conto esclusivamente delle variazioni negative che determinano una perdita durevole di valore. Se le immobilizzazioni non generano flussi finanziari in valuta l'andamento dei cambi diventa irrilevante ai fini della loro valutazione (Oic 26, par. 8.4).

La valutazione delle disponibilità liquide in valuta

L'Oic 14 – *Le disponibilità liquide*, par. A.I.d, dispone: «Le **disponibilità liquide** possono altresì essere formate da moneta a corso legale in altri Stati ovvero da assegni o depositi bancari e postali espressi in moneta non di conto». Tali disponibilità, se **esprese originariamente in valuta**, devono essere adeguate al cambio corrente di fine esercizio *ex art. 2426*, comma 1, n. 8-*bis*, c.c.

La dottrina ritiene che gli utili o le perdite che maturano sui conti valutari per adeguamento al cambio corrente di fine esercizio debbano considerarsi realizzati e non stimati, data la natura liquida e, perciò, prontamente convertibile in moneta, delle poste in esame. Da ciò derivano due conseguenze: da un lato, **l'eccedenza degli utili presunti su cambi sulle perdite**, presunte su cambi maturati sui conti valutari, non dovrebbe concorrere al computo della misura dell'accantonamento a *Riserva adeguamento cambi*, dall'altro, i **componenti di reddito** assumono rilievo fiscale e non sono attratti nella disciplina dell'art. 110, comma 3, Tuir, ma in quella dell'art. 92, comma 5, Tuir.

Profilo	Dispositivo	Fonte
Casistica	Le disponibilità liquide possono altresì essere formate da moneta a corso legale in altri Stati ovvero da assegni o depositi bancari e postali espressi in moneta non di conto.	Oic 14, par. A.I.d
Criterio di valutazione	Le attività e le passività in valuta, a eccezione delle immobilizzazioni, sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio e i relativi utili e perdite su cambi sono imputati al conto economico.	Oic 26, par. 5.1
Cambio di conversione	Le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio.	Oic 14, par. E
Fondi esteri	I fondi disponibili all'estero sono soggetti, oltre che alla normativa valutaria dei Paesi delle imprese che li costituiscono, anche alla normativa valutaria dei paesi in cui tali fondi si trovano. I fondi esistenti all'estero che non possono essere rimpatriati a causa di restrizioni valutarie, ma che si prevede verranno utilizzati ai fini della gestione locale, vanno normalmente indicati in nota integrativa e, se di ammontare particolarmente rilevante, in apposita sotto-voce dello stato patrimoniale. In caso di difficoltà di utilizzo e di rimpatrio di tali fondi, essi vanno valutati al presumibile valore di realizzo stimato alla fine dell'esercizio.	Oic 14, par. D.III

La valutazione dei crediti in valuta

I **crediti (di funzionamento e di finanziamento)** espressi originariamente in valuta sono convertiti in euro il giorno in cui viene compiuta l'operazione e secondo il cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta (art. 2425-bis, comma 2, c.c.).

Alla fine del periodo amministrativo, in sede di scritture di assestamento, si possono dare due casi:

- i crediti espressi originariamente in valuta sono stati interamente incassati;
- i crediti espressi originariamente in valuta non sono stati interamente incassati.

Nel primo caso, le **eventuali differenze**, positive o negative, tra il controvalore effettivamente realizzato in euro e il valore in moneta di conto del giorno in cui è stata compiuta l'operazione, danno luogo a *Utili su cambi* se la differenza è stata positiva, a *Perdite su cambi* se la differenza è stata negativa.

Nel secondo caso, si applica l'art. 2426, comma 1, n. 8, c.c. e, dunque, si adegua il valore dei crediti in valuta al cambio corrente di fine esercizio.

L'Oic 26 – *Operazioni e partite in moneta estera*, par. 5.1, stabilisce, con riferimento alla valutazione di fine esercizio dei crediti espressi originariamente in moneta estera, che si rende applicabile il **criterio del presumibile valore di realizzo** disposto dall'art. 2426, comma 1, n. 8, c.c.

La valutazione, pertanto, passa attraverso due fasi:

1. stima del valore di presumibile realizzo;
2. conversione del valore di presumibile realizzo al cambio corrente e rilevazione dell'eventuale differenza di cambio rispetto al valore di presumibile realizzo, comprensiva della valutazione combinata dei realizzi e della conversione valutaria.

Se le due componenti sono significative e specificamente individuabili, il conto acceso alla differenza di prezzo dovuta alla stima del valore di realizzo dell'attività (da determinarsi in valuta) è da imputare, nel conto economico civilistico, a B.10.d) – *Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante* mentre quello derivante dall'adeguamento dei cambi a C.17-bis) – *Utili e perdite su cambi*.

Svalutazione crediti e differenza su cambi nell'adeguamento dei crediti commerciali in valuta

Controvalore a cambio corrente di fine esercizio del valore di presumibile realizzo
– Controvalore a cambio corrente di fine esercizio del valore di partita del credito

B.10d) – *Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante*

Controvalore a cambio corrente di fine esercizio del valore di partita del credito
– Controvalore a cambio cronologico del valore di partita del credito

C.17-bis) – *Utili e perdite su cambi*

La valutazione dei debiti in valuta

I **debiti, di funzionamento e di finanziamento**, originariamente espressi in valuta sono convertiti in euro il giorno in cui viene compiuta l'operazione e secondo il cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta (art. 2425-bis, comma 2, c.c.).

Alla fine del periodo amministrativo, in sede di scritture di assestamento, si possono dare due casi:

- i debiti espressi originariamente in valuta sono stati interamente pagati;
- i debiti espressi originariamente in valuta non sono stati interamente pagati.

Nel primo caso, le **eventuali differenze**, positive o negative, tra il controvalore effettivamente corrisposto in euro e il valore in moneta di conto del giorno in cui è stata compiuta l'operazione dà luogo a *Utili su cambi* se la differenza è stata negativa, a *Perdite su cambi* se la differenza è stata positiva.

Nel secondo caso, si applica l'art. 2426, comma 1, n. 8, c.c. e, dunque, si **adeguа il valore dei debiti in valuta al cambio corrente di fine esercizio**.

L'Oic 26 – *Operazioni e partite in moneta estera*, al par. 4, precisa che le passività in moneta estera, sia che derivino da operazioni di natura finanziaria, sia che derivino da operazioni di natura commerciale, sono rilevati in contabilità in moneta di conto al cambio in vigore alla data in cui si effettua l'operazione. Al par. 5, precisa che le passività in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio e i relativi utili e perdite su cambi sono imputati al conto economico.

Il **cambio ufficiale alla data di chiusura dell'esercizio**, confrontato con il cambio, provvisorio, applicato al momento di effettuazione dell'operazione o della precedente valutazione (se trattasi di operazione sorta in esercizi precedenti), evidenzia una diffe-

renza che esprime, a detta dell'Oic, con certezza e obiettività la variazione intervenuta alla data di chiusura. Ovviamente, la variazione diventerà definitiva solo al momento del realizzo dell'operazione; tuttavia l'aumento e la riduzione, rilevati dalla chiusura dell'esercizio al momento di estinzione dell'obbligazione pecuniaria, matureranno nell'esercizio o negli esercizi successivi, che saranno rilevati per competenza.

Problemi di conversione si porranno, poi, non soltanto per la quota capitale, ma anche per la quota interessi, a seconda che il debito sia rilevato a valore nominale di entrata o di uscita, dando luogo, rispettivamente, a ratei passivi o a risconti attivi espressi in moneta estera.

	Posizione attiva	Posizione passiva
Controvalore in euro a fine esercizio > Controvalore in euro iscritto	Utile presunto su cambi	Perdita presunta su cambi
Controvalore in euro a fine esercizio < Controvalore in euro iscritto	Perdita presunta su cambi	Utile presunto su cambi

Gli utili e le perdite su cambi nello las 21

Lo las 21, paragrafi 28-31, si sofferma sui riflessi della conversione delle poste in valuta.

Le differenze di cambio derivanti dall'estinzione di elementi monetari (utili e perdite realizzati, dunque) o dalla conversione di elementi monetari a tassi differenti da quelli ai quali erano stati convertiti al momento della rilevazione iniziale durante l'esercizio o in bilanci precedenti (utili e perdite stimati, quindi) devono essere rilevate nel conto economico dell'esercizio in cui hanno origine, a eccezione di quanto avviene con il consolidamento dei bilanci esteri in quello di gruppo (n. 28).

Quando elementi monetari derivano da un'operazione in valuta estera e si manifesta una variazione nel tasso di cambio tra la data dell'operazione e la data del regolamento ne deriva una differenza di cambio. Se l'operazione è regolata nello stesso periodo amministrativo nel quale è avvenuta, tutta la differenza di cambio è imputata a quell'esercizio. Tuttavia, quando l'operazione è regolata in un esercizio contabile successivo, la differenza di cambio rilevata in ciascun periodo fino alla data in cui avviene il regolamento è determinata dalla variazione nei tassi di cambio in ciascun periodo (in pratica: con adeguamento al cambio corrente di fine esercizio, come prevede l'art. 2426, comma 1, n. 8-bis, c.c.) (n. 29).

Quando un utile o una perdita di un elemento non monetario viene rilevato direttamente nel patrimonio netto, ogni componente di cambio di tale utile o perdita deve essere anch'esso rilevato direttamente nel patrimonio netto. Viceversa, quando un utile o una perdita di un elemento non monetario è rilevato nel conto economico, ciascuna componente di cambio di tale utile o perdita deve anch'essa incidere sul reddito di periodo (n. 30).

Altri las/lfrs richiedono che alcune classi di utili o perdite siano rilevati direttamente nel patrimonio netto. Per esempio, lo las 16 - *Immobili, impianti e macchinari* dispone che alcuni utili e perdite derivanti dalla rivalutazione degli immobili, impianti e macchinari siano rilevati direttamente nel patrimonio netto. Quando tale attività viene valutata in moneta estera, l'importo rivalutato è convertito utilizzando il tasso alla data in cui il valore è determinato, dando origine a una differenza di cambio che è anch'essa rilevata nel patrimonio netto (n. 31).

La valutazione delle immobilizzazioni in valuta

La **conversione in euro delle immobilizzazioni in valuta** è diversamente disciplinata nei casi di:

- immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni valutate al costo;
- immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni valutate al costo;
- immobilizzazioni materiali e immateriali.

L'art. 2426, comma 1, n. 8-bis, c.c. stabilisce che le **partecipazioni immobilizzate in valuta, rilevate al costo**, devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione deve giudicarsi durevole.

Secondo l'Oic 26 – *Operazioni e partite in moneta estera*, par. 8.2, la valutazione di bilancio, se correlata a una valuta estera, in quanto quei titoli generano flussi finanziari in moneta diversa dall'euro, richiede l'applicazione del criterio generale di iscrizione delle immobilizzazioni al costo di acquisto (art. 2426, comma 1, n. 1, c.c.), da svalutare quando l'immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore (art. 2426, comma 1, n. 3, c.c.). Coerentemente, quindi, con il criterio limite del costo, l'Oic 26 osserva che quando la riduzione conseguente alla diminuzione del tasso di cambio non è più necessaria, viene ripristinata l'iscrizione originaria al cambio storico.

La **determinazione della perdita durevole di valore** è un complesso procedimento di analisi, ponderazione e scelta che deve tener conto di molteplici fattori (previsti dall'Oic 20 – *Titoli e partecipazioni*). Nel caso di partecipazioni estere il deprezzamento derivante da uno sfavorevole andamento del cambio è solo uno dei fattori da considerare e non necessariamente quello decisivo. Di esso si deve tenere conto, per esempio, per giudicare la natura durevole o meno dei fattori che influenzano la valutazione. In particolare:

- se la diminuzione patrimoniale della partecipazione è stata provocata, essenzialmente, da oscillazioni sfavorevoli del tasso di cambio; la perdita potrebbe non essere durevole, se si danno prospettive di più favorevoli andamenti dei corsi del cambio;
- se la perdita di valore è di natura durevole, essa può essere dovuta a motivi diversi da una variazione negativa del cambio; tuttavia, la perdita potrebbe essere compensata, in tutto o in parte, da un favorevole, seppur temporaneo, andamento del tasso di cambio; tale circostanza, occasionale e transeunte, potrebbe indurre il redattore del bilancio – secondo l'Oic erroneamente – a non effettuare la svalutazione.

Nel caso dei titoli immobilizzati, la perdita durevole di valore può derivare da un avverso andamento delle quotazioni sui mercati esteri e/o dei tassi di cambio. In tutti i casi di difficile individuazione dello specifico fattore causante del deprezzamento, sarebbe arbitrario imputarlo all'uno o all'altro.

Secondo l'Oic, la riduzione del valore di conto del titolo avrà, quindi, quale contropartita, un solo componente negativo di reddito ovvero le D.19) – *Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni*.

Per quanto riguarda le **partecipazioni immobilizzate in valuta, rilevate secondo il criterio del patrimonio netto**, secondo l'Oic 26 – *Operazioni e partite in moneta estera*, nel caso in cui i bilanci di tali partecipazioni siano espressi in valuta estera, occorre procedere alla loro traduzione in moneta di conto. Per far ciò si devono applicare gli stessi criteri e metodi di valutazione stabiliti per il bilancio consolidato.

La traduzione in moneta di conto dei bilanci delle controllate

Secondo l'Oic 17 – *Il bilancio consolidato*, la necessità di tradurre nella moneta della società capogruppo i bilanci che tali imprese controllate, collegate o consociate redigono nella moneta del Paese in cui operano si pone per la determinazione del valore attribuibile alle partecipazioni in tali imprese controllate o collegate in base al metodo del patrimonio netto. I principi contabili da applicare per la traduzione di un bilancio in moneta estera non sono necessariamente diversi a seconda che il bilancio si riferisca a una società controllata o collegata o più semplicemente consociata. Affinché il bilancio di una impresa partecipata operante in un Paese diverso da quello della capogruppo possa, ai fini del consolidamento, essere tradotto nella moneta di quest'ultima, è necessario che esso sia redatto secondo principi contabili conformi a quelli applicati dalla capogruppo, non rilevando, ai fini della uniformità dei principi contabili, il fatto che la partecipata abbia adottato criteri conformi alla legislazione estera. Se il bilancio in questione non è stato redatto in base ai principi contabili della capogruppo occorrerà provvedere alle necessarie rettifiche prima di procedere alla sua traduzione (Oic 17, par. 7.1).

La traduzione di un bilancio espresso in valuta estera, ai fini della redazione del bilancio consolidato, passa attraverso le seguenti fasi (Oic 17, par. 7.3):

- la traduzione delle attività, delle passività e del capitale netto al cambio a pronti alla data di redazione del bilancio;
- la traduzione delle poste di conto economico al cambio in essere alla data di ogni operazione, oppure, per motivi di ordine pratico, al cambio medio del periodo;
- la rilevazione nella "Riserva da differenze di traduzione" dell'effetto netto della traduzione in moneta di conto (appostamento rilevante solo per la costruzione del bilancio consolidato).

L'inclusione in bilancio consolidato di una partecipata estera (o la quantificazione del patrimonio netto, come nel nostro caso) comporta l'eliminazione dei saldi infragruppo. A tal fine è necessario che gli stessi, nel bilancio d'esercizio o, successivamente, nell'ambito delle rettifiche per l'inclusione nel bilancio consolidato, siano convertiti ai tassi di cambio di fine esercizio imputando la differenza in conformità ai principi contabili di gruppo (Oic 17, par. 7.5).

Per quanto riguarda le **immobilizzazioni finanziarie in valuta rappresentate da crediti** valgono i criteri generali di valutazione dei crediti ricordati sopra.

Per quanto riguarda le **immobilizzazioni materiali e immateriali in valuta**, l'art. 2426, comma 1, n. 8-bis, c.c. stabilisce che le une e le altre, se espresse originariamente in valuta, devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole.

L'art. 2425 c.c. impone di riepilogare il conto acceso alla eventuale perdita di valore delle immobilizzazioni materiali e/o immateriali espresse originariamente in valuta nella voce C.17-bis) – *Utili e perdite su cambi* del conto economico civilistico. Secondo l'Oic 26 – *Operazioni e partite in moneta estera*, par. 8.4, per le **immobilizzazioni materiali la cui valutazione di bilancio è correlata a una valuta estera**, in quanto tali immobilizzazioni generano flussi finanziari in quella moneta, si applica il criterio generale di iscrizione delle immobilizzazioni al costo di acquisto (art. 2426, comma 1, n. 1, c.c.), da svalutare quando l'immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore (art. 2426, comma 1, n. 3, c.c.). Coerentemente, quindi, con il criterio limite del costo, l'Oic osserva che quando la riduzione conseguente alla diminuzione del tasso di cambio non è più necessaria, viene ripristinata l'iscrizione originaria al cambio storico.

Per determinare l'eventuale **perdita durevole di valore**, secondo l'Oic, si deve tenere conto della stima del valore recuperabile in valuta estera da convertire nella moneta di conto al tasso di cambio quotato alla data di valutazione. Ciò significa che si deve tenere conto esclusivamente delle variazioni negative che determinano una perdita durevole di valore, la quale può derivare da una riduzione del valore atteso recuperabile, riduzione che potrebbe essere in parte compensata (entro, tuttavia, i limiti del costo storico) o aumentata, rispettivamente da una variazione positiva o negativa attesa sui cambi, sempre che questa sia influente sul valore recuperabile del bene.

Le immobilizzazioni materiali, infatti, devono essere svalutate, per effetto di una riduzione del cambio giudicata durevole, solo quando risultano correlate a una valuta estera e si sia in presenza di una riduzione durevole di valore delle stesse. Se, invece, le immobilizzazioni non generano flussi finanziari in valuta l'andamento dei cambi diventa irrilevante ai fini della loro valutazione di bilancio (il loro valore di conto, infatti, si è cristallizzato con il cambio cronologico e non è suscettibile di ulteriori aggiustamenti).

La valutazione dei lavori in corso su ordinazione in valuta

La stipula di contratti di appalto in Paesi extra-Ue porta alla valutazione dei lavori in corso di ordinazione negoziati in valuta. La conversione in moneta di conto varia a secondo che l'impresa effettui la valutazione secondo:

1. il criterio della percentuale di completamento;
2. il criterio della commessa completata.

Per quanto riguarda le opere in corso valutate con il **criterio della percentuale di completamento** e con i prezzi espressi in moneta estera, l'Oic 23 – *Lavori in corso su ordinazione*, par. M, individua le seguenti fasi di lavoro:

1. determinazione del valore delle opere eseguite nella moneta contrattuale;
2. detrazione, dal valore delle opere eseguite, degli importi, espressi nella stessa moneta, già contabilizzati a ricavo e fatturati;
3. conversione della parte di tale valore, a fronte del quale vi siano anticipi e acconti, al cambio in cui gli stessi sono stati contabilizzati;
4. conversione della parte residua al cambio in vigore alla data di bilancio.

Una possibile procedura per la valutazione dei lavori in corso (con prezzi e costi in moneta estera) può essere la seguente, secondo quanto indicato dall'Oic 23 – *Lavori in corso su ordinazione*, par. M.

1. **Determinazione del valore delle opere eseguite** (in valuta). Se per la congettura dello stato di avanzamento dei lavori è stato applicato il metodo del costo sostenuto (*cost-to-cost*), il valore delle opere eseguite può essere ottenuto moltiplicando il prezzo contrattuale complessivo, in valuta, per il rapporto tra costi sostenuti e costi totali previsti. Se per la congettura dello stato di avanzamento dei lavori è stato applicato il metodo delle misurazioni fisiche o il metodo delle unità prodotte, il valore delle opere eseguite può essere ottenuto dalla sommatoria delle quantità o delle unità prodotte moltiplicate per i relativi prezzi contrattuali in valuta.
2. **Detrazione dal valore delle opere eseguite** (in valuta) **degli importi** (in valuta) **imputati come ricavi e fatturati**. L'importo netto risultante è il valore delle opere eseguite residue da convertire in moneta nazionale.
3. **Conversione della parte di tale valore**, a fronte del quale vi siano anticipi e acconti (esclusi quelli contabilizzati a ricavo, di cui al punto 2), al cambio in cui gli stessi sono stati contabilizzati (cambio in vigore alla data di fatturazione o, se non fatturati, a quello di incasso). Se identificabile sulla base del contratto ovvero,

quando ciò non sia possibile, *pro quota*, si determina la porzione degli anticipi riferibile alle opere già eseguite e solo questa quota concorrerà a determinare la parte delle opere da convertirsi al tasso di cambio degli anticipi stessi.

Anticipi e acconti in valuta per lavori in corso

Anticipi e acconti sono contabilizzati al cambio in vigore al momento della fatturazione e, se trattasi di anticipi non fatturati, al cambio dell'incasso e a tale cambio "storico" sono mantenuti, senza, quindi, essere allineati ai cambi in vigore alla fine di ciascun esercizio, come prevede l'art. 2426 c.c.

Ove, invece, gli anticipi fossero da considerarsi debiti numerari, in quanto rimborsabili autonomamente in valuta e non già rilevabili a riduzione dei corrispettivi liquidati, essi vanno convertiti secondo quanto previsto per tali debiti dal codice civile e dall'Oic 26 - *Operazioni e partite in moneta estera*.

4. Conversione al cambio in vigore alla data di bilancio della parte residua del valore delle opere eseguite (rappresentative di quelle non ancora fatturate), salvo che non siano stati stipulati contratti a termine di copertura specifica.

Se sono stati **stipulati contratti a termine** di copertura specifica dell'intera commessa a lungo termine al momento della stipulazione del contratto oggetto della commessa, la conversione deve essere effettuata utilizzando il cambio alla data di stipulazione del contratto a termine di copertura. La variazione di cambio dei contratti a termine tra il cambio alla data di stipulazione del contratto a termine e il cambio a termine previsto contrattualmente viene rilevata a conto economico sulla durata del contratto a termine per competenza, come un interesse, secondo quanto indicato nell'Oic 26.

Qualora si applichi un metodo secondo cui la valutazione dei lavori sia **funzione dei ricavi e dei costi previsti**, ai fini dell'aggiornamento dei preventivi su cui si basa detta valutazione, i ricavi da fatturare e i costi da sostenere in moneta estera sono convertiti in moneta di conto utilizzando il cambio in vigore alla data di bilancio ovvero, in presenza di contratti a termine di copertura specifica della commessa a lungo termine, al cambio in vigore alla data di stipulazione del contratto di copertura.

Nell'impostazione data dall'Oic 23 «i proventi di commessa affluiscono al conto economico al cambio in vigore al momento di fatturazione del corrispettivo o, in presenza di contratti a termine di copertura, al cambio alla data di stipulazione dei contratti stessi. Ciò sia nel caso che gli importi di volta in volta fatturati vengano

imputati direttamente a ricavo d'esercizio, sia che essi vengano prima rilevati come anticipi o acconti e successivamente accreditati a ricavo.

Gli utili e le perdite che originano da variazioni di cambio si distinguono in:

- utili o perdite che originano da variazioni di cambio della valuta contrattuale che si verificano tra la data del contratto e la data in cui il corrispettivo viene fatturato (o, se non fatturato, quando incassato);
- utili o perdite che originano da variazioni di cambio che si verificano tra la data di fatturazione del corrispettivo e la data di effettivo incasso.

I primi sono da ritenersi una componente del **marginale operativo di commessa**, tenuto conto che essi sono strettamente connessi e interdipendenti con altri elementi contrattuali o fatti afferenti il contratto che incidono sul margine operativo.

Tali utili o perdite vanno quindi rilevati a incremento o decremento del valore delle opere eseguite (e perciò dei ricavi di commessa) quando si manifestano (cioè quando varia il tasso di cambio tra valuta nazionale e valuta estera contrattuale).

Diversi sono gli **utili o perdite su cambio che maturano sui corrispettivi fatturati** cioè, nella normalità dei casi, sui crediti numerari liquidi ed esigibili. Questi normalmente non sono connessi con l'attività operativa tipica dell'impresa, ma invece sono da ricollegarsi all'attività finanziaria e trovano riscontro con le altre componenti finanziarie di reddito. Tali utili o perdite vanno quindi rilevati in conformità a quanto indicato nel principio contabile con imputazione alla voce 17-*bis*) del conto economico».

Per quanto riguarda le opere in corso valutate con il **criterio della commessa completata** tale criterio comporta che i costi sostenuti siano sospesi sino al completamento della commessa. Tali costi consuntivi sono contabilizzati al lordo di eventuali differenze cambio che si genereranno tra la data di contabilizzazione degli acquisti e quella di effettivo pagamento. In tal caso, gli anticipi ricevuti non saranno debiti in valuta (e, pertanto, non si riproporrà il problema della conversione in moneta di conto), ma tutti verranno contabilizzati alla stregua di una parte di ricavo effettivamente incassato.

Al momento della chiusura della commessa si rileverà, dunque, il ricavo complessivo maturato che per la parte già incassata risulterà nel conto anticipi, mentre per la quota ancora da incassare si procede a una valutazione al cambio corrente alla data di chiusura della commessa.

L'attività di controllo sulla valutazione delle poste in valuta

Il controllo sulla valutazione delle poste in valuta tende ad **accertare che queste siano state correttamente valutate alla fine del periodo amministrativo.**

Il controllo richiede:

- la predisposizione dell'elenco completo di tutti i conti, monetari o bancari, in valuta;
- la predisposizione dell'elenco completo dei clienti esteri;
- la predisposizione dell'elenco completo dei fornitori esteri;
- la predisposizione dell'elenco completo dei creditori e debitori esteri non commerciali;
- la stampa dei partitari dei conti monetari e bancari distinti per valuta;
- la stampa dei partitari dei conti accesi ai clienti esteri distinti per valuta di negoziazione;
- la stampa dei partitari dei conti accesi ai fornitori esteri distinti per valuta di negoziazione;
- la stampa dei partitari dei conti accesi ai creditori e debitori esteri non commerciali distinti per valuta di negoziazione;
- la stampa dei sotto-conti della voce *C.17-bis) – Utili e perdite su cambi*;
- la stampa dei cambi ufficiali di fine esercizio;
- l'evidenza delle conversioni effettuate a fine esercizio (con relativa rilevazione delle eventuali differenze su cambi);
- la verifica delle conversioni in euro;
- la segnalazione delle situazioni anomale.

Caso pratico.

La verifica delle valutazioni delle poste in valuta

L'organo di controllo contabile della A&D S.p.A. procede alla verifica delle valutazioni delle seguenti poste in valuta:

- disponibilità liquide;
- crediti;
- debiti.

Valutazione delle disponibilità liquide in valuta

La A&D S.p.A. svolge i seguenti movimenti nella propria cassa in valuta (conto a sezioni divise tenuto a costi, ricavi e rimanenze).

Data	Descrizione	Dollari	Cambio	Controllore in euro	Data	Descrizione	Dollari	Cambio	Controllore in euro
01/01/2012	Consistenza iniziale	3.500	1,32	2.651,52	14/05/2012	Uscita	2.500	1,34	1.865,67
12/03/2012	Entrata	2.000	1,33	1.503,76	28/11/2012	Uscita	1.400	1,36	1.029,41
14/10/2012	Entrata	1.000	1,35	740,74					

Il cambio corrente di fine esercizio è pari a 1,33.

Il valore delle rimanenze di moneta estera è pari a 1.954,89.

Appostando il valore di tale rimanenza si rileva una differenza negativa complessiva lorda pari a 46,04.

I risultati cambiano se il conto viene tenuto a costi, costi e rimanenze, rilevando, dopo ogni pagamento, l'utile o la perdita su cambi.

Valutazione dei crediti in valuta

Il 12/11/2012, la A&D S.p.A. vende una partita di merce alla Roven Group Ltd di San Francisco (Usa): valore della cessione U\$D 10.000; regolamento a 180 giorni. Al 12/11, il cambio euro-dollaro è pari a 1,25.

Al 31/12/2012, la A&D S.p.A. viene a conoscere che la Roven Group Ltd è in seri problemi finanziari e ha subito alcune azioni giudiziarie di esecuzione forzata per i propri debiti. La A&D S.p.A. stima di poter incassare soltanto il 90% del proprio credito. Al 31/12, il cambio euro-dollaro è pari a 1,33.

Al 12/03/2013 si incassano U\$D 9.000 al cambio 1,2821.

Al 10/11/2012 il controvalore in euro è pari a $10.000/1,25 = 8.000$.

Al 31/12/2012, il credito non è ancora stato incassato e, perciò, deve essere valutato.

L'Oic 26 – *Operazioni e partite in moneta estera* suggerisce due soluzioni:

1. rilevazione omnicomprensiva della valutazione del credito;
2. rilevazione disgiunta della svalutazione del credito e della differenza su cambi.

Nel primo caso si ha:

Valore di presumibile realizzo = $U\$D 10.000 \times 90\% = U\$D 9.000$

Controllore in euro: $9.000 / 1,33 = \text{euro } 6.750$

Differenza complessiva: $8.000 - 6.750 = \text{euro } 1.250$.

Nel secondo caso si ha:

Svalutazione su crediti $\text{USD } 10.000 \times 10\% = \text{USD } 1.000$

Controvalore in euro al cambio cronologico: $1.000 / 1,25 = \text{euro } 800$

Valore di presunto realizzo convertito in euro: $9.000 / 1,33 = \text{euro } 6.750$

Differenza su cambi: $6.750 - (8.000 - 800) = - \text{euro } 450$

Come si vede, nei due casi il risultato finale non cambia, ma differente è la rappresentazione contabile dei valori di rettifica.

Nell'esercizio successivo, si procederà all'incasso: $9.000 / 1,2821 = \text{euro } 7.020$

L'utile effettivo su cambi sarà pari a: $7.020 - 6.750 = \text{euro } 270$.

Valutazione dei debiti in valuta

La A&D S.p.A. ha acquistato, in data 22/11/2012, una partita di merce in Russia, al prezzo di USD 20.000. Regolamento a 4 mesi. Il cambio euro-dollaro è pari a 1,25.

Al 31/12/2012, il cambio euro-dollaro è pari a 1,22.

Al 22/03/2013, la Beep S.p.A. acquista una divisa in dollari al cambio euro-dollaro 1,2048.

Il calcolo del controvalore in euro avviene:

- al momento in cui sorge il debito;
- alla fine dell'esercizio;
- al pagamento del debito.

Momento in cui sorge il debito

$20.000 / 1,25 = \text{euro } 16.000$ (valore del debito al 22/11/2012).

Fine dell'esercizio

$20.000 / 1,22 = \text{euro } 16.400$ (valore del debito al 31/12/2012)

$16.400 - 16.000 = \text{euro } 400$ perdita presunta su cambi.

Pagamento del debito

$20.000 / 1,2048 = \text{euro } 16.600$ (uscita effettiva al 22/03/2013)

$16.600 - 16.400 = 200$ differenza effettiva su cambi.

Fiscalmente si ha:

- esercizio 2012: una ripresa fiscale in aumento per euro 400. Si genera una differenza temporanea deducibile e, di conseguenza, si procede a stornare imposte anticipate per 132 (110 in caso di riduzione dell'aliquota Ires al 27,5%);
- esercizio 2013: una ripresa fiscale in diminuzione per euro 400. Si riversa una differenza temporanea deducibile e, di conseguenza, si procede a riprendere imposte anticipate per 132 (110).

La dinamica della *Riserva adeguamento cambi*

L'art. 2426, comma 1, n. 8-bis, c.c. prevede che l'eventuale utile netto (derivante dall'eccedenza di utili presunti su cambi sulle perdite presunte su cambi) deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.

L'Oic 26 – *Operazioni e partite in moneta estera*, par. 10, affronta il problema della formazione e dell'utilizzo della *Riserva adeguamento cambi* e offre soluzioni operative pertinenti al termine del primo esercizio di gestione di transazioni in valuta in corso di svolgimento e del secondo esercizio (e successivi) di gestione di transazioni in valuta.

Primo esercizio – Si possono distinguere situazioni diverse in relazione al segno del reddito netto e della relazione tra questo ed eccedenza degli utili presunti su cambi sulle perdite presunte su cambi.

Caso 1.a) – Eccedenza delle perdite stimate su cambi sugli utili stimati su cambi. A tale proposito l'Oic 26 nulla dispone. Dalla lettera della legge si evince che in questo caso, mancandone il presupposto, non si deve operare alcun accantonamento.

Caso 1.b) – Eccedenza degli utili stimati su cambi sulle perdite stimate su cambi...

Caso 1.b.1) ...in caso di utile netto di esercizio maggiore della suddetta eccedenza. A tale proposito l'Oic 26 propone un esempio che assume un valore dell'eccedenza degli utili stimati su cambi sulle perdite stimate su cambi pari a 500: «Se ... l'utile di esercizio, comprensivo dell'utile su cambi, risultasse pari a 600, la parte corrispondente a quest'ultimo (500) è destinata alla riserva non distribuibile, mentre la quota residua dell'utile di esercizio sarebbe liberamente distribuibile».

Caso 1.b.2) ...in caso di utile netto di esercizio minore di tale eccedenza. A tale proposito l'Oic 26 propone un esempio: «Si supponga che una società presenti in bilancio un utile netto complessivo su cambi non realizzato di 500 e che il conto economico, tenendo conto del suddetto utile su cambi, evidenzi un utile d'esercizio di 300... Conseguentemente l'utile derivante dalla valutazione delle poste in valuta risulterebbe assorbito per 200 dalla perdita d'esercizio, determinata *ante* l'utile su cambi (300 – 500, N.d.R.), e i residui 300 sono destinati, in sede di approvazione del bilancio, a una riserva non distribuibile».

Caso 1.b.3) ...in caso di perdita netta di esercizio. A tale proposito l'Oic 26 dispone: «Qualora il risultato netto dell'esercizio sia una perdita... l'importo che deve essere iscritto nella riserva non distribuibile è pari alla quota della suddetta componente non realizzata non assorbita dalla perdita conseguita dalla società».

Secondo esercizio – Per il secondo esercizio (e i successivi), l'Oic 26 dispone, anzitutto, che: «Alla chiusura di ogni esercizio è rideterminato l'importo complessivo degli utili e perdite non realizzati su cambi. Qualora emerga un utile netto complessivo su cambi superiore all'importo della riserva patrimoniale, quest'ultima viene integrata»; dispone, inoltre, che: «Se, invece, emerge una perdita o un utile netto inferiore all'importo iscritto nella riserva, rispettivamente l'intera riserva o l'eccedenza è riclassificata a una riserva liberamente distribuibile in sede di redazione del bilancio».

Per chiarire quanto sopra, viene proposto un esempio numerico da noi opportunamente corretto e rivisto nella tabella seguente.

Esempio dell'Oic 26 (rivisto e modificato)

Esercizio	Saldo utili su cambi da valutazione	Risultato d'esercizio	Riserve			
			Riserva non disponibile	Saldo della riserva	Riserva disponibile	Totale riserve
31/12/X1	500	300	300	300	0	300
31/12/X2	-500	600	-300	0	300	300
31/12/X3	900	500	500	500	300	800
31/12/X4	400	700	400	900	300	1.200

Dalla tabella si nota, preliminarmente, che l'Oic sembra propendere per una “**gestione per masse**” delle poste in valuta, senza evidenziare la dinamica delle singole partite e, in particolare, quando e in che misura quelle in corso di svolgimento al termine dell'esercizio trovano il loro esito monetario in quelli successivi. Da ciò si deduce che i valori economici di reddito e di capitale devono essere ricostruiti mediante determinazioni sintetiche e non analitiche (le quali presuppongono un sistema informativo avanzato che non tutte le Pmi alle quali il principio contabile si rivolge detengono).

Al termine dell'esercizio X1, si ha un'eccedenza degli utili stimati sulle perdite stimate pari a euro 500, mentre l'utile netto di esercizio è pari a euro 300. L'accantonamento a riserva non disponibile da operare in sede di destinazione di tale risultato è pari all'intero utile netto (fatto salvo l'accantonamento a riserva legale).

Al termine dell'esercizio X2, si ha un'eccedenza delle perdite stimate sugli utili stimati pari a euro 500, mentre l'utile netto di esercizio è pari a euro 600.

Si tratta, dunque, del caso di **risultato netto stimato su cambi negativo successivo a uno positivo**. In tal caso si hanno due effetti:

- non si effettua alcun accantonamento;
- si svincola la *Riserva adeguamento cambi*.

Al termine dell'esercizio X3, si ha un'eccedenza degli utili stimati su cambi sulle perdite stimate su cambi pari a euro 900, mentre l'utile netto di esercizio è pari a euro 500. Come per il primo esercizio, l'accantonamento a *Riserva adeguamento cambi* da operare in sede di destinazione del reddito di periodo è pari all'intero utile netto (fatto salvo l'accantonamento a riserva legale).

Al termine dell'esercizio X4, si ha un'eccedenza degli utili stimati su cambi sulle perdite stimate su cambi pari a euro 400, mentre l'utile netto di esercizio è pari a euro 700. L'accantonamento a *Riserva adeguamento cambi* da operare in sede di destinazione del risultato è pari all'eccedenza di euro 400.

Si tratta, dunque, del caso di **risultato netto stimato su cambi positivo successivo a un altro positivo**. L'Oic affronta il caso in cui il risultato positivo su cambi del secondo esercizio sia maggiore della riserva: questa deve essere integrata per la differenza. Qui si applica il confronto con l'utile netto d'esercizio.

Se questo è maggiore della quota da accantonare, è quest'ultima la misura dell'accantonamento stesso.

Se, invece, l'utile netto d'esercizio è inferiore alla differenza tra il risultato su cambi e la riserva preesistente si può, al più, accantonare solo l'utile netto (è il caso dell'esercizio X3 dell'esempio).

L'Oic 26 non dice nulla esplicitamente circa l'opportunità di vincolare, in sede di delibera di destinazione del reddito dell'esercizio X4, a *Riserva adeguamento cambi* ulteriori euro 200, allo scopo di pareggiare (almeno in parte) la quota parte del saldo utili su cambi da valutazione eccedenti il reddito netto di periodo, ma la sequenza dei dati proposti sembra avallare la tesi contraria.

Infatti, al termine dell'esercizio X3 si ha un'eccedenza del risultato presunto globale positivo su cambi rispetto all'utile netto d'esercizio pari a euro 400 ($= 900 - 500$), il reddito netto viene accantonato per intero; al termine dell'esercizio X4, si ha un risultato presunto globale positivo su cambi pari a euro 1.300 ($= 900 + 400$) e un utile netto d'esercizio pari a euro 700.

L'attività di controllo sulla dinamica della *Riserva adeguamento cambi*

Il controllo sulla dinamica della *Riserva adeguamento cambi* tende ad accertare che questa sia rideterminata in conformità alle valutazioni di bilancio formulate alla fine del periodo amministrativo che precede la delibera assembleare.

Il controllo richiede:

- l'evidenza dei controlli effettuati sulla stima degli utili presunti su cambi imputati per effetto dell'adeguamento dei crediti e dei debiti in valuta al cambio corrente di fine esercizio;
- l'evidenza dei controlli effettuati sulla stima delle perdite presunte su cambi imputate per effetto dell'adeguamento dei crediti e dei debiti in valuta al cambio corrente di fine esercizio;
- la stampa della scheda contabile accesa alla *Riserva adeguamento cambi*;
- la stampa delle schede contabili dei clienti esteri e dei fornitori esteri (se si procede per partite e non per masse).

Stanti le molteplici interpretazioni presenti in dottrina è utile evidenziare l'algoritmo utilizzato dall'Oic per costruire la tabella esemplificativa del funzionamento del conto *Riserva adeguamento cambi*.

L'algoritmo di funzionamento delle variazioni di conto della *Riserva adeguamento cambi*

		Colonna					
		C	D	E	F	G	H
Riga							
11	31.12.n	=E11	500	300	=SE(E11>=0;MIN(E11;F11);0)	Saldo Rnd	
12	31.12.n+1	=D11+E12	-500	600	=SE(D12<=0;-H11;SE(D12<H11;-(H11-D12);MIN(E12;F12)))	Saldo Rnd	
13	31.12.n+2	=D12+E13	900	500	=SE(D13<=0;-H12;SE(D13<H12;-(H12-D13);MIN(E13;F13)))	Saldo Rnd	
14	31.12.n+3	=D13+E14	400	700	=SE(D14<=0;-H13;SE(D14<H13;-(H13-D14);MIN(E14;F14)))	Saldo Rnd	

In estrema sintesi “ragionando l’Oic per massa” impone all’interprete di fare i seguenti calcoli:

- caso 1. **Adeguamento cambi > Saldo Riserva non distribuibile.** Si accantona il minore tra le variazioni degli utili su cambi da valutazione imputato nel conto economico (colonna 3) e il risultato d’esercizio (colonna 4);
- caso 2. **Adeguamento cambi < Saldo Riserva non distribuibile.** Si libera la differenza tra Saldo Riserva non distribuibile (colonna 3) e l’adeguamento cambi (colonna 4);
- caso 3. **Adeguamento cambi <=0.** Non si accantona nulla e si libera l’intera Riserva non distribuibile accantonata nel precedente esercizio.

La verifica di congruità dell’accantonamento a Riserva adeguamento cambi

Caso 1

La A&D S.p.A. si costituisce nell’esercizio n con il conferimento di due crediti in valuta per \$ 100 che vengono valutati al cambio storico di €/ \$ 1 pari a € 100.

Avremo, dunque, questa situazione:

Stato patrimoniale			
Attivo		Passivo	
Clients USA	100	Cap. Sociale	100 (1)

Al 31/12/n il cambio €/ \$ è sceso a 0,80 e si procede al rilevamento dell’operazione.

Stato patrimoniale				Conto economico	
Attivo		Passivo		Costi Ricavi	
Clients Usa	100 (1)	Cap. sociale	100 (1)		Utile non realizzato su cambi
Clients Usa	25 (2)	Utile eserc. n	25		25 (2)

In sede di approvazione del bilancio d’esercizio si procede ad accantonare € 25.

Al 31/12/n+1 il credito è ancora in essere il cambio di chiusura è €/ \$ 0,76.

Stato patrimoniale				Conto economico	
Attivo		Passivo		Costi Ricavi	
Clients Usa	131,78 (3)	Cap. sociale	100		Utile non realizzato su cambi
		Riser. non distrib.	25		6,78 (3)
		Utile n+1	6,78		

In sede di approvazione del bilancio n+1 occorrerà procedere ad accantonare altri € 75.

Predisponendo la tabella Oic avremo:

1	2	3	4	Movimentazione della Riserva adeguamento cambi (quota non distribuibile e distribuibile)		
				5	6	7
esercizio	adeguamento cambi (attività e passività in valuta)	variazioni degli utili (-perdite) su cambi da valutazione a c.e.	risultato di esercizio*	a Riserva non distribuibile (Rnd)	saldo Rnd	a Riserva distribuibile (Rd)
31.12.n	+25	25	25	25	25	---
31.12.n+1	31,78	6,78	6,78	6,78	31,78	---

Come può agevolmente notarsi nell'esercizio n+1, l'utile stimato su cambi è più basso della riserva non distribuibile, ma non per questo non si deve procedere ad accantonare (come qualcuno sostiene) i nuovi € 6,68. Si può notare, poi, come la prima colonna della tabella Oic serva proprio per non seguire più la sorte della massa dei crediti e dei debiti in valuta realizzati e non realizzati nei vari esercizi e questo consente un'applicazione anche in quelle realtà (aziende di minori dimensioni) che pur avendo diversi partite in valuta non dispongono di sofisticati software contabili che possiedono il cosiddetto partitario in valuta.

Caso 2

La A&D S.p.A. presenta il seguente utilizzo della *Riserva adeguamento cambi* (nell'esempio si è cercato di aggiungere ulteriori casi a quelli previsti dall'Oic).

1	2	3	4	Movimentazione della Riserva adeguamento cambi (quota non distribuibile e distribuibile)		
				5	6	7
esercizio	adeguamento cambi (attività e passività in valuta)	variazioni degli utili (-perdite) su cambi da valutazione a c.e.	risultato di esercizio	a Riserva non distribuibile (Rnd)	saldo Rnd	a Riserva distribuibile (Rd)
31.12.n	500	500	300	300	300	0
31.12.n+1	0	-500	600	-300	0	-300

31.12.n+2	900	900	950	900	900	0
31.12.n+3	1.300	400	700	400	1.300	0
31.12.n+4	900	-400	600	-400	900	-400
31.12.n+5	700	-200	500	-200	700	-200
31.12.n+6	1.500	800	100	100	800	0
31.12.n+7	2.400	900	900	900	1.7000	0
31.12.n+8	1.400	-1.000	700	-300	1.400	-300

Si presti attenzione agli esercizi n+4 e n+5 (due perdite consecutive): in questo caso si dovrà procedere a liberare la quota parte di riserva non disponibile pari alla perdita poiché la colonna adeguamento cambi è ancora positiva (presenta utili complessivi netti non ancora fronteggiati); la situazione è, invece, differente nel seguente caso:

1	2	3	4	Movimentazione della Riserva adeguamento cambi (quota non distribuibile e distribuibile)		
				5	6	7
esercizio	adeguamento cambi (attività e passività in valuta)	variazioni degli utili (-perdite) su cambi da valutazione a c.e.	risultato di esercizio	a Riserva non distribuibile (Rnd)	saldo Rnd	a Riserva distribuibile (Rd)
31.12.n	500	500	300	300	300	0
31.12.n+1	0	-500	600	-300	0	-300
31.12.n+2	900	900	950	900	900	0
31.12.n+3	1.300	400	700	400	1.300	0
31.12.n+4	1.300	0	600	0	1.300	0
31.12.n+5	0	-1.300	500	-1.300	0	-1.300
31.12.n+6	-100	-100	100	0	0	0
31.12.n+7	-400	-300	900	0	0	0
31.12.n+8	1.000	1.400	800	800	800	0

I controlli sugli epiloghi contabili

I controlli sugli epiloghi contabili sono procedure di validità che consentono, sulla base delle valutazioni effettuate, di raggiungere l'obiettivo di assegnare un ragionevole grado di sicurezza alle asserzioni attinenti alla presentazione e l'informativa di bilancio in termini di **completezza, classificazione, accuratezza, valutazione delle poste in valuta**.

Le norme del codice civile e i principi contabili forniscono le indicazioni relative alla rappresentazione delle molteplici poste che possono trovare espressione originaria di conto in valuta nel bilancio ordinario o in quello abbreviato sulla quale il collegio sindacale o il revisore esterno deve esercitare i suoi controlli.

Norme e principi in tema di rappresentazione delle poste in valuta nello stato patrimoniale

L'art. 2424 c.c. non prevede, nello schema di stato patrimoniale civilistico, alcuna evidenza alle poste in valuta. I conti accesi a poste attive e/o passive, espresse originariamente in valuta, convertite in euro al momento della transazione ed eventualmente adeguate al cambio corrente di fine esercizio, confluiscono, per natura o per destinazione, nelle voci di bilancio genericamente previste dal codice civile.

Le **disponibilità liquide in valuta** possono essere diffuse nella voce C.IV – *Attivo circolante – Disponibilità liquide* dell'attivo dello stato patrimoniale civilistico:

- depositi e conti correnti bancari in valuta;
- assegni in valuta;
- moneta estera.

I **crediti in valuta** possono essere inclusi nell'aggregato B.III.2 – *Immobilizzazioni finanziarie – Crediti* dell'attivo dello stato patrimoniale civilistico:

- crediti in valuta verso imprese controllate;
- crediti in valuta verso imprese collegate;
- crediti in valuta verso controllanti;
- crediti in valuta verso altri;

Possono essere inclusi nell'aggregato C.II – *Attivo circolante – Crediti* dell'attivo dello stato patrimoniale civilistico:

- crediti verso clienti in valuta;
- crediti verso imprese controllate in valuta;
- crediti verso imprese collegate in valuta;

- crediti verso controllanti in valuta;
- crediti verso altri in valuta.

Non è previsto che si evidenzi, in apposita sotto-voce, la porzione del credito in valuta, separatamente da quella espressa in moneta di conto.

I **debiti in valuta** non conoscono una specifica esposizione nell'aggregato D – *Debiti* del passivo dello stato patrimoniale civilistico. Essi, tuttavia, possono riferirsi a numerose delle posizioni passive incluse in quell'aggregato. Si possono, dunque, dare:

- obbligazioni in valuta;
- obbligazioni convertibili in valuta;
- debiti verso soci per finanziamenti in valuta;
- debiti verso banche in valuta;
- debiti verso altri finanziatori in valuta;
- acconti in valuta;
- debiti verso fornitori esteri;
- debiti rappresentati da titoli di credito in valuta;
- debiti verso imprese controllate in valuta;
- debiti verso imprese collegate in valuta;
- debiti verso controllanti in valuta;
- altri debiti in valuta.

Non è neppure previsto che si evidenzi, in apposita sotto-voce, la porzione del debito in valuta, separatamente da quella espressa in moneta di conto.

Le immobilizzazioni in valuta possono confluire nelle corrispondenti voci di bilancio dell'attivo dello stato patrimoniale civilistico.

Norme e principi in tema di rappresentazione delle poste in valuta nel conto economico

L'art. 2425 c.c. prevede, nello schema di conto economico civilistico, la voce C.17-bis) – *Utili e perdite su cambi*, ma per essa non prevede esplicitamente alcuna specifica distinzione ulteriore in relazione al tipo di operazione che ha generato le differenze su cambi.

L'Oic 12 – *Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi*, e l'Oic – *Documento interpretativo n. 1 del Principio contabile 12. Classificazione nel conto economico dei costi e ricavi* precisano che nella voce C.17-bis) – *Utili e perdite su cambi* del conto economico civilistico sono indicati tutti

i componenti realizzati nel corso dell'esercizio nonché quelli valutativi determinati dalla conversione delle attività e passività in valuta al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio secondo l'art. 2426, comma 1, n. 8-bis, c.c.

Per quanto riguarda i **componenti di reddito** formati nello scambio per effetto di transazioni in valuta e iscritti al cambio cronologico (costi di acquisto, ricavi di vendita, dividendi e/o interessi attivi percepiti, interessi passivi corrisposti), essi non formano oggetto di rettifica diretta, in sede di valutazioni di bilancio e non trovano esplicita evidenza nello schema di conto economico civilistico.

La voce C.17-bis) – *Utili e perdite su cambi* del conto economico civilistico accoglie:

- gli utili su cambi realizzati;
- le perdite su cambi realizzate;
- gli utili presunti su cambi su poste non immobilizzate;
- le perdite presunte su cambi su poste non immobilizzate;
- le perdite di valore (in valuta e convertite in euro) delle immobilizzazioni materiali;
- le perdite di valore (in valuta e convertite in euro) delle immobilizzazioni immateriali;
- le perdite di valore (in valuta e convertite in euro) delle partecipazioni valutate al costo.
-

La suddivisione del saldo di bilancio in funzione del segno (utili vs perdite) e dell'origine (realizzati vs stimati) può essere esposta, secondo l'Oic 26, in **nota integrativa**, rinunciando, cioè, alla possibilità di inserire sottovoci *ex art. 2423-ter*, commi 2 e 3, c.c.

Differenze su cambi realizzate

Operazioni iniziate e completate nell'esercizio	Crediti	Controvalore di incasso – Controvalore al cambio cronologico
	Debiti	Controvalore di pagamento – Controvalore al cambio cronologico
Operazioni iniziate in un esercizio e completate nel successivo	Crediti	Controvalore di incasso – Controvalore al cambio di fine esercizio precedente
	Debiti	Controvalore di pagamento – Controvalore al cambio di fine esercizio precedente
Operazioni di durata pluriennale	Crediti	Controvalore di incasso – Controvalore al cambio di fine esercizio precedente
	Debiti	Controvalore di pagamento – Controvalore al cambio di fine esercizio precedente

L'attività di controllo sugli epiloghi contabili

Il controllo sugli epiloghi contabili deve essere effettuato come segue:

- stampa provvisoria delle schede contabili relative alle poste in valuta;
- stampa del bilancio di verifica in forma civilistica;
- stampa della tabella di raccordo piano dei conti-destinazione di bilancio (se prevista dal software contabile);
- analisi di corrispondenza dei conti e dei sottoconti aperti nel sistema amministrativo con le destinazioni di bilancio ordinario (se non effettuato in sede *interim*) oppure analisi di corrispondenza dei conti e dei sottoconti aperti nel sistema amministrativo con le destinazioni di bilancio in forma abbreviata (se non effettuato in sede *interim*);
- verifica della totalizzazione dei saldi contabili nei valori di bilancio;
- analisi dell'esposizione dei valori nello schema di stato patrimoniale;
- analisi dell'esposizione dei valori nel conto economico.

I controlli sull'informativa di bilancio

I controlli sull'informativa di bilancio sono procedure di validità che consentono, sulla base delle valutazioni effettuate, di raggiungere l'obiettivo di assegnare un ragionevole grado di sicurezza alle asserzioni attinenti la presentazione e l'informativa di bilancio, in termini di completezza, di classificazione, di comprensibilità delle informazioni relative alle poste in valuta.

Le norme del codice civile e i principi contabili forniscono le indicazioni relative alle informazioni complementari sulle quali il collegio sindacale e il revisore esterno devono esercitare i loro controlli.

Le informazioni complementari in tema di disponibilità liquide in valuta

L'Oic 14 – *Le disponibilità liquide*, al punto D.III precisa che i fondi disponibili all'estero sono soggetti, oltre che alla normativa valutaria dei Paesi delle imprese che li costituiscono, anche alla normativa valutaria dei Paesi in cui tali fondi si trovano. I fondi esistenti all'estero che non possono essere rimpatriati a causa di restrizioni valutarie, ma che si prevede verranno utilizzati ai fini della gestione locale, vanno normalmente indicati in nota integrativa e, se di ammontare particolarmente rilevante, in apposita sotto-voce dello stato patrimoniale. In caso di difficoltà di utilizzo e di rimpatrio di tali fondi, essi vanno valutati al presumibile valore di realizzo stimato alla fine dell'esercizio.

Le informazioni complementari in tema di crediti e debiti in valuta

L'art. 2427 c.c. stabilisce, in relazione ai **crediti e debiti in valuta**, che in nota integrativa compaiano le seguenti informazioni:

- i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei crediti e debiti non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato (comma 1, n. 1);
- l'indicazione, distintamente per ciascuna voce dei crediti e dei debiti, dell'importo di durata residua superiore a cinque anni e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche (comma 1, n. 6). A tale riguardo gli interpreti precisano che la norma debba intendersi nel senso che le informazioni relative al cosiddetto "rischio Paese", ovvero la ripartizione per aree geografiche, sono richieste per tutte le classi di crediti e di debiti e non solo per quelle aventi scadenza posteriore a cinque anni;
- l'indicazione degli eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio (comma 1, n. 6-bis).

L'Oic 1 – *I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio*, al par. 7, ricorda l'art. 2427, comma 1, n. 6, c.c. La richiesta di indicazione della ripartizione geografica risponde a esigenze di trasparenza relativamente al rischio che corre la società nello svolgimento della sua attività in diverse aree geografiche. Infatti, tanto più è completa l'informativa sull'operatività svolta in certe aree tanto più il lettore di bilancio è in grado di valutare la possibile incidenza del cosiddetto "rischio Paese" sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società. L'Oic ritiene che la richiesta in argomento riguardi tutti i crediti della società e respinge una interpretazione volta a limitare tale informativa ai soli crediti di durata superiore a cinque anni. In questo senso depone anche la relazione di accompagnamento quando individua le ragioni di tale integrazione nell'esigenza di fornire un'informazione sul rischio di controparte ai fini della corretta valutazione dei crediti.

Per le imprese la cui attività è caratterizzata da una intensa operatività internazionale, la ripartizione per aree geografiche può essere fornita ricorrendo a una tabella da cui si evincono gli importi dei crediti raggruppati per aree geografiche o per Paesi più significativi. Nel caso delle imprese multinazionali il riferimento può essere fatto anche a livello di continente.

L'Oic 26 – *Operazioni e partite in moneta estera*, par. 11, precisa, a proposito della struttura della nota integrativa, in relazione alle operazioni in valuta estera, che si devono dare le informazioni pertinenti:

- l'ammontare e la collocazione dei crediti e debiti in moneta estera nelle voci dello stato patrimoniale e la fonte di rilevazione dei cambi utilizzati;
- la suddivisione degli utili e delle perdite su cambi riportati nel conto economico alla voce C.17-bis) – *Utili e perdite su cambi* nonché la indicazione della componente valutativa non realizzata (dunque, evidenziando perdite su cambi realizzate, utili su cambi realizzati, perdite su cambi stimate, utili su cambi stimati).

Secondo l'art. 2428 c.c., la relazione sulla gestione deve dare informazioni sui vari settori in cui la società ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi, agli investimenti. In tale ambito compaiono informazioni relative alle transazioni intervenute con Paesi extra-Ue.

Le informazioni complementari in tema di immobilizzazioni in valuta

L'art. 2427 c.c. prevede, in presenza di **partecipazioni e titoli in valuta**, che nella nota integrativa si indichino:

- specificamente i criteri applicati nella conversione in moneta avente corso legale nello Stato (comma 1, n. 1);
- gli eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio (comma 1, n. 6-bis).

L'art. 2427, comma 1, n. 1, c.c. dispone che devono essere indicati nella nota integrativa specificamente i criteri applicati nella conversione delle immobilizzazioni materiali e immateriali non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato.

L'Oic 21 – *Il metodo del patrimonio netto*, par. 3.4, richiede l'illustrazione del criterio adottato per la traduzione del bilancio delle imprese partecipate espresso in moneta estera, per la rilevazione e per la rappresentazione degli effetti delle variazioni nei rapporti di cambio e l'indicazione dei motivi che hanno portato all'adozione di tale procedimento.

Le informazioni complementari in tema di *Riserva adeguamento cambi*

L'art. 2427 c.c. prevede, in presenza di **partecipazioni e titoli in valuta**, che nella nota integrativa si indichino:

- gli incrementi e le utilizzazioni della *Riserva adeguamento cambi* (nell'ambito del patrimonio netto) (comma 1, n. 4);
- l'indicazione (nell'ambito del prospetto del patrimonio netto) dell'origine, della

possibilità di utilizzazione, della distribuibilità, della avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi della *Riserva adeguamento cambi* (comma 1, n. 7-bis).

L'Oic 26 – *Operazioni e partite in moneta estera*, par. 11, precisa, a proposito della struttura della nota integrativa, in relazione alle operazioni in valuta estera, che si devono dare le informazioni pertinenti il saldo della *Riserva adeguamento cambi* all'inizio dell'esercizio, l'importo destinato alla speciale riserva in sede di assegnazione del risultato dell'esercizio precedente, l'importo eventualmente riclassificato a una riserva liberamente disponibile, il saldo della riserva alla fine dell'esercizio.

L'attività di controllo sull'informativa di bilancio

I controlli da effettuare sulla informativa complementare pertinente alle poste in valuta accertano che:

- la nota integrativa contiene tutte le informazioni richieste;
- la nota integrativa contiene informazioni corrette;
- la relazione sulla gestione contiene tutte le informazioni richieste;
- la relazione sulla gestione contiene informazioni corrette.

L'analisi comparativa nella revisione delle poste in valuta

L'analisi comparativa è prevista dall'Isa 520, che ne disciplina i campi di applicazione e le modalità operative.

L'analisi comparativa nella revisione delle poste in valuta

Fase della revisione	Ruolo dell'analisi comparativa	Applicazione alle poste in valuta
Pianificazione della revisione	Conoscenza della realtà aziendale Segnalazione di aree di rischio	Rilevanza delle transazioni in valuta Irregolarità nella successione dei cicli di acquisto/vendita e di pagamento/incasso
Procedure di validità	Riduzione del rischio di individuazione di errori significativi	Raramente applicata
Riesame generale finale	Conferma dei risultati emergenti dalla revisione delle singole poste	Raramente applicata

Il principio esamina le procedure di analisi comparativa in fase di **valutazione dei rischi** e di comprensione dell'impresa e del suo contesto.

Tali procedure possono porre in rilievo aspetti dell'impresa dei quali il revisore non era a conoscenza e aiutarlo a valutare i rischi di errori significativi per definire la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati, facendo ricorso a informazioni finanziarie, patrimoniali, economiche e di altra natura.

Nel caso delle poste in valuta, appare di particolare rilievo calcolare, comparare (nel tempo, rispetto alla stessa azienda o nello spazio rispetto a medie di settore o ai decili nei quali si distribuiscono i quozienti) e interpretare:

1. l'incidenza dei ricavi in valuta sul totale dei ricavi;
2. l'incidenza dei costi in valuta sul totale dei costi;
3. il tasso di rotazione dei crediti in valuta (rapporto tra crediti in valuta a fine esercizio e ricavi in valuta);
4. il tasso di rotazione dei debiti in valuta (rapporto tra crediti in valuta a fine esercizio e ricavi in valuta);
5. l'incidenza dei saldi bancari in valuta sul totale dei saldi bancari;
6. l'andamento dei ricavi e/o dei costi (in valuta e totali) sulle principali grandezze di bilancio.

Livelli elevati degli indici di cui *sub* 1, 2, 5 segnalano che i rischi relativi alle operazioni in valuta sono significativi e devono essere adeguatamente fronteggiati. Variazioni fortemente irregolari degli indici di cui *sub* 3, 4, 6 possono attrarre l'attenzione su movimenti insoliti sui quali il revisore può concentrare la propria attenzione (tali indici sono richiesti anche dall'Isa 240 – *La responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio*).

Il principio esamina le procedure di analisi comparativa come **test di validità**. Nel definire e svolgere procedure di analisi comparativa come procedure di validità, il revisore valuta l'idoneità delle procedure di analisi comparativa in funzione delle specifiche asserzioni, l'attendibilità dei dati da elaborare, la precisione dei valori attesi, l'ammontare delle differenze tra i valori attesi e quelli effettivi ritenuto accettabile. In relazione alle poste in valuta tali potenzialità appaiono decisamente ridotte.

Il reporting: la formulazione del giudizio

La formulazione del giudizio sul bilancio può portare a:

- a) giudizio positivo;
- b) giudizio con rilievi per dissensi rispetto ai criteri contabili e all'adeguatezza dell'informativa;
- c) giudizio con rilievi per limitazioni relative al procedimento di revisione;
- d) giudizio negativo;
- e) dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio per gravi limitazioni al procedimento di revisione;
- f) dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio per la presenza di rilevanti effetti connessi a incertezze.

I giudizi di cui ai punti da b) a f) si fondano su rilievi, incertezze e limitazioni da riportare nel terzo paragrafo del giudizio. Tra questi si segnalano quelli relativi al ciclo delle operazioni in valuta.

Riflessi degli esiti della revisione del ciclo delle operazioni in valuta sul giudizio formulato sul bilancio di esercizio

Giudizio	Rilievo concernente le operazioni in valuta
Giudizio con rilievi per dissensi rispetto ai criteri contabili e all'adeguatezza dell'informativa	I conti in valuta sono epilogati in modo disordinato. Nella nota integrativa mancano informazioni previste dal c.c. o dall'Oic 26
Giudizio con rilievi per limitazioni relative al procedimento di revisione	Sono state effettuate alcune procedure, ma non tutte quelle previste. Le operazioni di acquisto e vendita su estero, di incasso e pagamento in valuta sono state controllate a campione anche quando si intendeva procedere sull'universo. Singole ispezioni sulle procedure di gestione, rilevazione, conservazione dei conti bancari esteri, richieste di conferma alle banche estere, circolarizzazioni su clienti e/o su fornitori esteri non sono state concluse con esito positivo

Giudizio negativo	Manca qualsiasi tipo di riscontro all'esistenza, completezza, valutazione dei saldi contabili: rilevanti transazioni in valuta non sono state rilevate; transazioni su estero rilevate sono inesistenti; i consistenti saldi numerari a fine esercizio non sono adeguati al cambio corrente; all'appello mancano interi conti
Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio per gravi limitazioni al procedimento di revisione	Non è stato possibile eseguire procedure di validità sui saldi contabili

La documentazione del lavoro di revisione del ciclo delle operazioni in valuta

Contenuto del paragrafo	Principio di revisione attinente
Pianificare, utilizzare e conservare le carte di lavoro	230

Paragrafi	Punti chiave
230.7	Il revisore deve predisporre la documentazione della revisione in modo tempestivo
230.9	Nel documentare la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione svolte, il revisore deve indicare: a) gli elementi identificativi delle specifiche voci o degli aspetti oggetto di verifica; b) chi ha svolto il lavoro di revisione e in quale data è stato completato; c) chi ha riesaminato il lavoro di revisione svolto, nonché la data e l'estensione di tale riesame
230.15	Dopo il completamento del file di revisione nella versione definitiva, il revisore non deve cancellare o eliminare documentazione di alcun genere prima della scadenza del termine previsto per la sua conservazione
230.A.3-4	La documentazione della revisione può essere formalizzata su supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo. Esempi di tale documentazione includono: • programmi di revisione; • analisi dei dati; • note di commento sulle questioni emerse;

- riepiloghi degli aspetti significativi;
- lettere di conferma e di attestazione;
- *check-list*;
- corrispondenza (incluse le e-mail) relativa ad aspetti significativi.

Il revisore può includere nella documentazione della revisione **estratti o copie di documenti aziendali** (per esempio, contratti o accordi significativi e particolari). La documentazione della revisione, tuttavia, non rappresenta un sostituto delle registrazioni contabili dell'impresa.

Non è necessario che il revisore includa nella documentazione della revisione le bozze superate di carte di lavoro e di bilanci, annotazioni che riportano considerazioni incomplete o preliminari, versioni superate di documenti corretti per errori di stampa o di altra natura e duplicati di documenti

230.A.12

- per una **procedura che richiede la selezione o l'esame di tutte le voci di una data popolazione al di sopra di un determinato importo**, il revisore può descrivere nelle carte di lavoro l'ampiezza della procedura di selezione e identificare la popolazione (per esempio, tutte le scritture contabili da libro giornale al di sopra di un dato importo);
- per una **procedura che richiede il campionamento sistematico di una popolazione di documenti**, il revisore può identificare i documenti selezionati indicando la fonte di provenienza, il dato di partenza e l'intervallo di campionamento;
- per una **procedura di osservazione**, il revisore può descrivere nelle carte di lavoro il processo o l'aspetto da esaminare, il personale coinvolto, le rispettive responsabilità, il luogo e il momento in cui tale osservazione è stata svolta

L'Isa 230 fa riferimento alla documentazione del lavoro. **Il collegio sindacale, il revisore esterno o la società di revisione deve documentare le procedure e gli elementi probativi a sostegno della sua attività di controllo del ciclo delle operazioni in valuta.**

Sul piano sostanziale, il revisore legale deve riportare, nelle carte di lavoro, la descrizione delle verifiche effettuate, gli estremi dei documenti consultati, le considerazioni su tutti gli aspetti significativi che richiedono una valutazione e le relative conclusioni. Sul piano formale, le carte di lavoro necessarie per la revisione del ciclo delle operazioni in valuta devono contenere il nome della società, la data del bilancio di esercizio in esame, la firma dei componenti del collegio sindacale o del revisore esterno, le date in cui è stato svolto e rivisto il lavoro, infine un numero progressivo prestabilito. La documentazione da elaborare e da conservare comprende tutte le carte di lavoro stampate o predisposte su supporti elettronici.

Le principali carte di lavoro impiegate nella revisione del ciclo delle operazioni in valuta sono:

- il **questionario per la comprensione del sistema di controllo interno** relativamente alle disponibilità liquide in valuta e al ciclo-acquisti e ciclo-vendite su piazze estere con le relative risposte e il modo con cui tali risposte sono state raccolte;
- le **check-list utilizzate** per effettuare i controlli sulle valutazioni, sugli epiloghi contabili, sull'informativa complementare relativa ai crediti e ai debiti in valuta, alle immobilizzazioni in valuta, agli utili e perdite su cambi;
- le **stampe dei fogli di calcolo** contenenti l'analisi comparativa eventualmente applicata alle poste in valuta;
- le **lettere** inviate **alle banche** estere e le risposte ricevute;
- le **lettere** inviate **ai clienti** esteri e le risposte ricevute;
- le **lettere** inviate **ai fornitori** esteri e le risposte ricevute.

Biblioteca24 2012

www.biblioteca24.it



La biblioteca
professionale del Sole
24 ORE a portata di click!

Biblioteca24 è il nuovo servizio in abbonamento del Gruppo 24 ORE per essere sempre aggiornati in materia di Fisco, Contabilità e Lavoro. A disposizione degli abbonati una selezione di oltre 100 libri in formato pdf da scaricare comodamente sul proprio pc!

Per informazioni contatti il suo agente di zona o compili il coupon su www.agenti24.it/biblioteca24

GRUPPO **24** ORE

Glossario

Cambio corrente	Quotazione del cambio del giorno.
Certo per incerto	Modo di quotare il cambio, considerando data la moneta nazionale e variabile la moneta estera che può essere acquistata o ceduta in cambio di quella data moneta nazionale.
Ciclo delle operazioni in valuta	Sotto-sistema aziendale consistente nel complesso funzionale di strutture operative e organizzative, flussi reali, processi amministrativi e rilevazioni contabili, relativo alle operazioni di acquisto e pagamento, di vendita e incasso in valuta.
Incerto per certo	Modo di quotare il cambio, considerando data la moneta estera e variabile la moneta nazionale che può essere data od ottenuta in cambio di quella moneta estera.
Riserva adeguamento cambi	Riserva di utili netti commisurata all'eccedenza degli utili presunti su cambi sulle perdite su cambi.

PAGIN@24

LIBRERIA DIGITALE, AGGIORNAMENTO IN UN CLICK.



PAGIN@24 è l'innovativa libreria digitale dove puoi scegliere e acquistare in formato PDF le pubblicazioni del **Gruppo 24 Ore**.

La soluzione più semplice e veloce per il tuo aggiornamento.

SCEGLI
il tuo ebook.
È FACILE!

ACQUISTA
Risparmi fino
al **50%**

SCARICA
la pubblicazione
in **PDF**

LEGGI
e stampa, è
COMODO
e **VELOCE!**

www.pagina24.ilsole24ore.com

GRUPPO **24** ORE

Carte di lavoro

*Tutte le carte di lavoro,
personalizzabili e stampabili, sono riprodotte
in formato Word o Excel nel sito on line
www.ilrevisorelegale.it*

Check-list per la verifica del sistema di controllo interno

Attività, procedure o verifiche tendenti a ridurre o azzerare i rischi concernenti l'eventualità che le operazioni relative alle disponibilità liquide e ai debiti in c/c bancario, nonché i relativi proventi e oneri finanziari, non siano rilevate correttamente e/o tempestivamente e/o nel periodo di competenza	Risposte emergenti dalle indagini condotte sui documenti della società e sulle altre indicazioni ricevute		Risposte emergenti dalle osservazioni e dalle ispezioni compiute in azienda (da compilare solo se la risposta alla prima domanda è stata "Sì")				Eccezioni e note
	L'attività, la procedura, la verifica è dichiarata presente		L'attività, la procedura, la verifica opera con continuità		L'attività, la procedura, la verifica opera correttamente		
	SÌ	NO	SÌ	NO	SÌ	NO	
B.1 Correttezza e tempestività delle registrazioni contabili							
1. Esistono procedure per la gestione degli incassi e la loro rilevazione							
2. Esistono procedure per la gestione dei pagamenti e la loro rilevazione							
3. Il software contabile prevede quanto è necessario per la rilevazione corretta degli incassi e pagamenti							
4. I documenti relativi agli incassi e ai pagamenti a mezzo cassa sono numerati, siglati e tempestivamente trasmessi per la contabilizzazione							
5. I documenti relativi agli incassi e ai pagamenti a mezzo conti correnti bancari e postali sono numerati, siglati e tempestivamente trasmessi per la contabilizzazione							
6. Gli assegni in arrivo in azienda vengono immediatamente rilevati							
7. I documenti relativi agli incassi e ai pagamenti effettuati, una volta contabilizzati, vengono siglati e archiviati							
8. Su base ricorrente vengono verificati e aggiornati gli importi degli effetti accreditati salvo buon fine dalle banche e non ancora scaduti							

	L'attività, la procedura, la verifica è dichiarata presente		L'attività, la procedura, la verifica opera con continuità		L'attività, la procedura, la verifica opera correttamente		Eccezioni e note	
	SÌ	NO	SÌ	NO	SÌ	NO		
9. Gli interessi attivi, gli interessi passivi, le commissioni bancarie e gli oneri relativi vengono rilevati tempestivamente, secondo competenza economica								
B.2 Controllo della competenza delle operazioni								
1. Vengono effettuati riscontri con la documentazione ottenuta dalle banche e dalla posta al fine di verificare le date e le valute delle operazioni contabilizzate con particolare riferimento alle operazioni di fine esercizio								
2. Gli interessi attivi, gli interessi passivi, le commissioni bancarie e gli oneri relativi contabilizzati nell'esercizio vengono controllati con quelli maturati nell'esercizio e riscontrati con le evidenze bancari								
Attività, procedure o verifiche tendenti a ridurre o azzerare i rischi concernenti l'eventualità che la consistenza e la dinamica delle disponibilità liquide, dei debiti in c/c bancario, dei relativi proventi e oneri finanziari, degli eventuali impegni non siano effettivamente sussistenti e/o compiutamente rilevate, in tutto o in parte	Risposte emergenti dalle indagini condotte sui documenti della società e sulle altre indicazioni ricevute		Risposte emergenti dalle osservazioni e dalle ispezioni compiute in azienda (da compilare solo se la risposta alla prima domanda è stata "Sì")					Eccezioni e note
	L'attività, la procedura, la verifica è dichiarata presente		L'attività, la procedura, la verifica opera con continuità		L'attività, la procedura, la verifica opera correttamente			
	SÌ	NO	SÌ	NO	SÌ	NO		
C.1 Esistenza e controllo sui valori di cassa								
1. Il denaro e gli altri valori di cassa sono conservati in cassaforte o altro luogo sicuro								

	L'attività, la procedura, la verifica è dichiarata presente		L'attività, la procedura, la verifica opera con continuità		L'attività, la procedura, la verifica opera correttamente		Eccezioni e note
	SÌ	NO	SÌ	NO	SÌ	NO	
2. L'accesso al denaro e agli altri valori in cassa è consentito solo al personale autorizzato							
3. Persone diverse dal cassiere effettuano periodici riscontri (anche senza preavviso) dei valori in cassa							
4. I movimenti nei valori bollati, se rilevanti, vengono controllati							
5. Gli incassi e i pagamenti effettuati senza documento giustificativo o senza autorizzazione vengono individuati e segnalati							
C.2 Esistenza e controllo sui valori bancari e postali							
1. Periodicamente vengono effettuate riconciliazioni complete dei saldi contabili verso le banche con gli estratti conti bancari							
2. Le anomalie emergenti dalle riconciliazioni vengono evidenziate, controllate e corrette							
3. Un soggetto diverso dall'impiegato addetto esamina regolarmente le riconciliazioni effettuate lasciando traccia del controllo eseguito							
4. Gli incassi e i pagamenti effettuati senza documento giustificativo o senza autorizzazione vengono individuati e segnalati							
C.3 Esistenza e controlli sui debiti verso le banche							
1. Si adottano procedure per l'aggiornamento tempestivo della situazione dei conti bancari con riferimento all'ammontare degli affidamenti concessi e alle condizioni pattuite							

Check-list sui movimenti contabili

CONTROLLI SULLE VALUTAZIONI DI BILANCIO				
Descrizione	SÌ	NO	N/A	
Le disponibilità liquide in valuta sono adeguate al cambio corrente di fine esercizio				
I crediti in valuta sono adeguati al cambio corrente di fine esercizio				
I debiti in valuta sono adeguati al cambio corrente di fine esercizio				
CONTROLLI SUL CONTO ECONOMICO				
Descrizione	SÌ	NO	N/A	
La voce C.17-bis) <i>Utili e perdite su cambi</i> del conto economico civilistico accoglie i seguenti sotto-conti: – Utili su cambi – Perdite su cambi – Utili presunti su cambi – Perdite presunte su cambi				
CONTROLLI SULLA NOTA INTEGRATIVA				
Descrizione	SÌ	NO	N/A	
La nota integrativa indica i criteri applicati nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato				
La nota integrativa indica eventuali conti cassa o conti bancari attivi all'estero che non possono essere trasferiti o utilizzati a causa di restrizioni valutarie del Paese estero o per altre cause				
La nota integrativa indica gli incrementi e le utilizzazioni della <i>Riserva adeguamento cambi</i> (nell'ambito del patrimonio netto), la sua origine, possibilità di utilizzazione, distribuità, avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi				
La nota integrativa indica l'ammontare dei crediti e dei debiti in valuta di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti in valuta assistiti da garanzie reali su beni sociali, distintamente per ciascuna voce, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione per aree geografiche				
La nota integrativa indica gli eventuali effetti significativi delle variazioni nei tassi di cambio verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio				

La nota integrativa indica l'ammontare e la collocazione dei crediti e debiti in moneta estera nelle voci dello stato patrimoniale e la fonte di rilevazione dei cambi utilizzati				
La nota integrativa illustra il criterio adottato per la traduzione del bilancio dell'impresa partecipata in moneta estera, per la rilevazione e per la rappresentazione degli effetti delle variazioni nei rapporti di cambio, i motivi che hanno portato all'adozione di tale procedimento				
La nota integrativa indica la suddivisione degli utili e perdite su cambi riportati nel conto economico civilistico alla voce C.17-bis) <i>Utili e perdite su cambi</i> nonché la indicazione della componente valutativa non realizzata				
CONTROLLI SULLE VALUTAZIONI FISCALI				
Descrizione	SÌ	NO	N/A	
Gli utili presunti su cambi derivanti dall'adeguamento di crediti e debiti in valuta al cambio di fine esercizio alimentano una ripresa fiscale in diminuzione				
Le perdite presunte su cambi derivanti dall'adeguamento di crediti e debiti in valuta al cambio di fine esercizio alimentano una ripresa fiscale in aumento				
Gli utili presunti su cambi derivanti dall'adeguamento di crediti e debiti in valuta al cambio di fine esercizio precedente e relativi a posizioni incassate o pagate alimentano una ripresa fiscale in aumento				
Le perdite presunte su cambi derivanti dall'adeguamento di crediti e debiti in valuta al cambio di fine esercizio precedente e relative a posizioni incassate o pagate alimentano una ripresa fiscale in diminuzione				
Il cambio di fine esercizio è stato desunto dal decreto dell'Agenzia delle Entrate				